



REGIONE
LAZIO

ALLEGATO 1

AVVISO VOUCHER DIGITALIZZAZIONE PMI 2026

PROGRAMMA REGIONALE FESR Lazio 2021-2027

Obiettivo Strategico 1 - Europa più competitiva e intelligente

Obiettivo Specifico 2 - Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.





INDICE

Articolo 1 – Finalità e Ambito di Applicazione.....	3
Articolo 2 – Risorse Disponibili	4
Articolo 3 – Gestione delle Attività	4
Articolo 4 – Soggetti Beneficiari	4
Articolo 5 – Agevolazioni Concedibili e Regime Applicabile.....	5
Articolo 6 – Procedura di Accesso	7
Articolo 7 – Procedura di Erogazione	12
Articolo 8 – Variazioni.....	15
Articolo 9 – Revoche.....	15
Articolo 10 – Controlli.....	16
Articolo 11 – Monitoraggio, Valutazione e ulteriori Obblighi del Beneficiario	17
Articolo 12 – Trattamento dei Dati Personali	18
Articolo 13 – Disposizioni Finali	18

APPENDICI

Appendice 1 – Definizioni	19
Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità.....	25
Appendice 3 – Informativa Privacy.....	27
Appendice 4 – Specifiche degli Interventi che danno diritto al contributo	31

ALLEGATO

Modulistica e Istruzioni

Le Appendici e l'Allegato sono parti integranti e sostanziali dell'**Avviso**.

Le parole nel testo con la lettera maiuscola e in grassetto sono definite nell'Appendice 1.



Articolo 1 – Finalità e Ambito di Applicazione

La Regione Lazio, attraverso il presente **Avviso**, sostiene i **Progetti** delle **PMI del Lazio** volti a adottare alcune soluzioni digitali diffuse e trasversali, idonee ad aumentarne l'efficienza e la competitività.

In particolare, i **Progetti** possono comprendere **Interventi** rientranti nelle seguenti **Tipologie**, con le specifiche tecniche ed amministrative riportate nell'Appendice 4:

- A. la realizzazione della **Diagnosi Digitale**, completa delle sezioni ex ante ed ex post;
- B. l'acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (**Digital Workplace**);
- C. l'adozione di nuovi sistemi di **Digital Commerce & Engagement**;
- D. la migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server a cloud pubblico (**Cloud Computing**); costituisce una diversa **Tipologia Intervento** ciascuna migrazione su una delle seguenti **Virtual Machine**: **D.1 Application Server**, **D.2 Database Server**, **D.3 Web Server** e **D.4 Database Back Up**;
- E. l'adozione di sistemi di **Cyber Security**.

Il contributo riconosciuto a titolo **De Minimis** è determinato in un importo predefinito per ciascuna **Tipologia di Intervento** all'articolo 5, in funzione dei parametri e con i limiti ivi specificati. L'erogazione avviene in unica soluzione a saldo, senza rendicontazione delle spese sostenute, ma attestando la realizzazione degli **Interventi**.

Non sono ammissibili i **Progetti**:

- a. per i quali il contributo complessivamente riconoscibile si inferiore a 14.000,00 euro;
- b. che comprendano esclusivamente la Diagnosi Digitale (Tipologia di Intervento A).

Le **Piccole Imprese** e le **Medie Imprese** devono obbligatoriamente presentare una **Diagnosi Digitale** ex ante che individui e giustifichi gli **Interventi** rientranti nelle **Tipologie** cui alle lettere **B**, **C**, **D** ed **E** inclusi nel **Progetto**, da prodursi al più tardi in sede di sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** e redatta in conformità al modello 1 in Allegato all'**Avviso**.

Per l'erogazione del contributo la **Diagnosi Digitale** deve essere completata con la sezione ex post, che attesta la realizzazione degli **Interventi** in conformità alle previsioni dell'**Avviso**.

Le **Micro Imprese** non sono tenute a presentare una **Diagnosi Digitale**, ma devono allegare obbligatoriamente alla **Domanda** una **Relazione sulla Digitalizzazione** che mediante una autovalutazione giustifichi gli **Interventi** rientranti nelle **Tipologie** di cui alle lettere **B**, **C** e **D** inclusi nel **Progetto**, redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Le **Micro Imprese** non possono avere il contributo previsto per la **Diagnosi Digitale (Tipologia di Intervento A)**, anche qualora la presentino in sostituzione della relazione, né il contributo per l'adozione di sistemi di **Cyber Security (Tipologia di Intervento E)**.

Per l'erogazione del contributo la **Relazione sulla Digitalizzazione** deve essere completata con la sezione ex post, che attesta la realizzazione degli **Interventi** in conformità alle previsioni dell'**Avviso**.

Ciascun **Progetto** deve essere realizzato da una sola **PMI**. A ciascuna **PMI** può essere finanziato un solo **Progetto**.



Articolo 2 – Risorse Disponibili

La dotazione finanziaria complessiva dell'**Avviso** è pari a 15.000.000,00 euro, a valere sull'Obiettivo Specifico 2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione", del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027.

Articolo 3 – Gestione delle Attività

La struttura regionale competente è la **Direzione Regionale** Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca.

I compiti di organismo intermedio di cui all'art. 2 (8) del **RDC** sono affidati a Lazio Innova.

Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è il Direttore pro tempore della **Direzione Regionale**.

Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova è il Direttore Generale pro tempore o suo delegato (tel. 06605160, e-mail: info@lazioinnova.it).

Il diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante richiesta scritta motivata, rivolgendosi a Lazio Innova S.p.A., via Marco Aurelio, 26/A – 00184 – Roma con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.

Articolo 4 – Soggetti Beneficiari

I **Beneficiari** dei contributi del presente **Avviso** sono le **PMI** che:

- a. alla **Data della Domanda** e fino alla **Data di Concessione** rispettano i requisiti dimensionali di **PMI**.
Tale requisito deve essere mantenuto fino alla **Data di Concessione**, data che rileva inoltre per la specifica dimensione di impresa (**Micro, Piccola o Media Impresa**) che determina i contributi riconoscibili di cui all'articolo 5;
- b. sono iscritte al Registro delle Imprese Italiano.
Tale requisito deve essere posseduto alla **Data della Domanda**, ad eccezione dei **Proponenti** che a tale data risultano iscritti al **Registro delle Imprese** di un altro Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, i quali devono risultare iscritti al Registro delle Imprese Italiano entro e non oltre la data della **Richiesta di Erogazione**;
- c. possiedono una **Sede Operativa** nel territorio della regione Lazio, come risultante al **Registro delle Imprese Italiano**, e svolgono in tale **Sede Operativa** un'attività economica, oggetto dell'agevolazione, che non rientra nelle **Attività Escluse**.
Tale attività economica non deve essere oggetto di **Delocalizzazione** nel corso della realizzazione del **Progetto**, né esserlo stata nei due anni precedenti la **Data della Domanda**, ai sensi dell'art. 66 del **RDC** e deve essere mantenuta in una o più **Sedi Operative** nel territorio della regione Lazio per i periodi e con le conseguenze disciplinate lettere h), i) e j) dell'articolo 9, ai sensi dell'art. 65 del **RDC**. In caso di ricollocazione o cessazione dell'attività si applicano le conseguenze previste dalle medesime disposizioni.
Tale requisito può essere acquisito entro e non oltre la data della **Richiesta di Erogazione**, a condizione che l'apertura della **Sede Operativa** nel Lazio e l'avvio dell'attività economica sia descritta, giustificata e documentata già in sede di **Domanda** in modo idoneo a consentirne la verifica.



Non sono ammissibili le **PMI** che hanno ottenuto un contributo a valere sui **Precedenti Avvisi Voucher Digitalizzazione PMI**, a meno che alla **Data della Domanda** non risulti già presentata la relativa richiesta di erogazione e fermo restando che non possono essere agevolati **Interventi** rientranti nella medesima **Tipologia** di quelli già oggetto di precedente contributo.

I **Beneficiari** devono inoltre possedere i requisiti generali di ammissibilità riportati nell'Appendice 2 all'**Avviso**.

Il **Proponente** e, dopo la concessione del contributo, il **Beneficiario** deve comunicare tempestivamente a Lazio Innova qualsiasi evento intervenuto successivamente alla presentazione della **Domanda** che incida sul possesso anche di un solo requisito, aggiornando la relativa dichiarazione per quelli attestati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, pena l'esclusione o la revoca in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto.

Articolo 5 – Agevolazioni Concedibili e Regime Applicabile

Il contributo è a fondo perduto (sovvenzione diretta in denaro) ed è concesso a titolo di **De Minimis**.

Il contributo è determinato per ciascuna **Tipologia di Intervento** nella misura indicata nelle seguenti tabelle e in funzione dei parametri ivi specificati.

Gli importi sono determinati quali somme forfettarie di cui agli artt. 53 (1) (c) e 94 (3) (c) del **RDC**, in applicazione della metodologia adottata dall'Autorità di Gestione¹, e dei relativi costi diretti del personale calcolati ai sensi dell'art. 55 (1) del medesimo Regolamento (tasso forfettario del 20%)².

A. per la Diagnosi Digitale:

Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Non ammissibile a contributo	8.162,40 euro	21.427,20 euro

¹ Approvata dalla Commissione UE con Decisione C(2023) 5956 final del 30/8/2023.

² Gli importi delle due componenti sono riportati nella seguente tabella. Sulla piattaforma **GeCoWEB Plus** deve essere indicata solo la somma forfettaria ex artt.53 (1) (c) e 94 **RDC** (a). I costi diretti del personale (b) sono calcolati automaticamente dalla piattaforma, applicando il tasso forfettario del 20% ex art.55 (1) **RDC** sul totale.

Tipologia Intervento	Dimensione di Impresa	Somma forfettaria	Costi diretti del personale	Totale contributo
		(a)	(b)	(a+b)
A. Diagnosi Digitale	Micro Impresa	N.A.	N.A.	N.A.
	Piccola Impresa	6.802,00	1.360,40	8.162,40
	Media Impresa	17.856,00	3.571,20	21.427,20
B. Digital Workplace	N.A.	1.892,00	378,40	2.270,40
C. Digital Commerce & Engagement	Micro Impresa	4.129,00	825,80	4.954,80
	Piccola Impresa	6.771,00	1.354,20	8.125,20
	Media Impresa	13.228,00	2.645,60	15.873,60
D.1 Application server	N.A.	14.736,00	2.947,20	17.683,20
D.2 Database server	N.A.	23.047,00	4.609,40	27.656,40
D.3 Web server	N.A.	11.730,00	2.346,00	14.076,00
D.4 Database back up	N.A.	4.661,00	932,20	5.593,20
E. Cyber Security	Micro Impresa	N.A.	N.A.	N.A.
	Piccola Impresa	12.214,00	2.442,80	14.656,80
	Media Impresa	37.431,00	7.486,20	44.917,20



- B. per l'acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (**Digital Workplace**), nel limite massimo di una **Digital Workplace** per ogni addetto, nel limite massimo di quelli risultanti dalla "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di luglio 2026:

Indipendentemente dalla dimensione dell'Impresa
2.270,40 euro cadauna

- C. per l'adozione di nuovi sistemi di **Digital Commerce & Engagement**, in funzione della dimensione della **PMI Beneficiaria**, come di seguito indicato:

Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
4.954,80 euro	8.125,20 euro	15.873,60 euro

- D. per la migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati in cloud pubblico (**Cloud Computing**), per ciascuna **Tipologia** di **Virtual Machine** oggetto della migrazione (anche più di una per ciascuna **PMI** e **Domanda**, ma non più di una per ciascuna delle 4 **Tipologie**):

Virtual machine	Indipendentemente dalla dimensione dell'Impresa
D.1 Application Server	17.683,20 euro
D.2 Database Server	27.656,40 euro
D.3 Web Server	14.076,00 euro
D.4 Database Back Up	5.593,20 euro

- E. per l'adozione di nuovi sistemi di **Cyber Security**:

Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Non ammissibile a contributo	14.656,80 euro	44.917,20 euro

In Appendice 4 sono riportate le specifiche tecniche e amministrative degli **Interventi** che consentono di ottenere il contributo.

Alla medesima **PMI** non può essere concesso un contributo per un **Intervento** rientrante nella medesima **Tipologia di Intervento** già oggetto di un contributo concesso a valere sui **Precedenti Avvisi Voucher Digitalizzazione PMI**.

Tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale** devono in ogni caso essere avviati dopo la **Data** della **Domanda** o, se successiva, dopo la data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Tutti gli **Interventi** devono essere conclusi e quindi oggetto di richiesta di erogazione entro 6 mesi dalla **Data di Concessione**. Per **Intervento** concluso si intende quello in cui tutti i prodotti e servizi previsti sono completamente realizzati, forniti, configurati e installati.

Il contributo complessivo massimo riconoscibile alla singola **PMI** è funzione della dimensione dell'impresa, secondo quanto indicato nella tabella che segue.



	Micro Impresa	Piccola Impresa	Media Impresa
Contributo massimo concedibile	50.000,00 euro	100.000,00 euro	150.000,00 euro

Qualora il contributo risultante dalla somma delle singole componenti del **Progetto** risulti superiore, Lazio Innova provvede a ricondurlo al massimale sopra indicato o al minore importo che consenta di rispettare il massimale di contributi concedibili alla medesima **Impresa Unica** a titolo di **De Minimis**.

Il contributo riconosciuto ai sensi del presente **Avviso** non è compatibile con nessun altro **Aiuto** o finanziamento pubblico concesso per la realizzazione dei medesimi **Interventi** e avente ad oggetto i medesimi costi inclusi nella somma forfettaria riconosciuta ai sensi degli artt. 53 (1) (c) e 94 (3) (c) del **RDC** e indicati nell'appendice 4.

Eventuali variazioni negli **Interventi** rispetto a quanto prospettato in **Domanda** e previsto nel **Progetto** ammesso non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare del contributo erogabile e delle sue componenti rispetto a quello inizialmente concesso o successivamente rideterminato.

Articolo 6 – Procedura di Accesso

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on-line, tramite la piattaforma **GeCoWEB Plus** accessibile dal sito www.lazioinnova.it. La procedura si articola in tre passaggi: calcolo del punteggio in base ai criteri di selezione, compilazione del **Formulario** e successivo invio della **Domanda**.

L'Allegato all'**Avviso** contiene il modello di **Domanda**, nonché i modelli delle dichiarazioni da rilasciare e le relative istruzioni operative.

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle richieste on-line sono contenute nel documento "Uso di GeCoWEB Plus e documentazione di rendicontazione" disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'**Avviso**.

PRIMO PASSO: calcolo del punteggio in base ai criteri di selezione

Per la definizione dell'ordine di accesso alla fase istruttoria e per l'assegnazione delle risorse l'**Impresa Proponente** deve calcolare il proprio punteggio sulla base dei 6 criteri di selezione di seguito riportati.

Criteri di selezione	Punteggio massimo
1. Dimensione valore aggiunto per addetto Il punteggio è attribuito sulla base del rapporto percentuale calcolato utilizzando al numeratore la differenza tra l'importo risultante nel campo VE50 "Volume d'affari" e l'imponibile risultante nel campo VF25 "Totale Acquisti" dalla dichiarazione IVA trasmessa dalla PMI Proponente all'Agenzia delle Entrate relativa al periodo di imposta 2025 (Modello IVA 2026)³,	35

³ Per le imprese in regime forfettario deve essere indicato al numeratore il reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi di impresa relativa all'anno 2025. Nel caso di vendite realizzate in regime IVA OSS (cd. One Stop Shop) di cui agli artt. 74-quinquies, sexies, sexies.1 e septies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, sommare il relativo importo e allegare le relative dichiarazioni IVA trimestrali relative al 2025. Nel caso di imprese che vendono prodotti editoriali nuovi, i dati possono essere integrati aggiungendo i valori delle vendite e dei relativi acquisti la cui IVA è assolta a monte dagli editori, a condizione che la correttezza degli importi oggetto di integrazione sia attestata da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e tale attestazione sia allegata alla **Domanda**.



• al denominatore il numero degli addetti della PMI Proponente, come risultanti nel campo “Forza Aziendale” della “Attestazione della denuncia contributiva” emessa dall’INPS relativa al mese di luglio 2026. A tal fine si assume tuttavia che il numero degli addetti non può essere inferiore a 1. Il punteggio massimo di 35 punti è attribuito per un rapporto pari al valore di 50.000,00 euro. 0 (zero) punti sono attribuiti in caso di valori pari o inferiori a 35.000,00 euro oppure in caso di valori pari o superiori a 250.000,00 euro. Per valori intermedi fra 35.000,00 e 50.000,00 euro e fra 50.000,00 e 250.000,00 euro il punteggio è calcolato per interpolazione lineare.																
2. Numero di addetti Il punteggio è attribuito in base al numero degli addetti della PMI Proponente, come risultanti nel campo “Forza Aziendale” della “Attestazione della denuncia contributiva” emessa dall’INPS relativa al mese di luglio 2026, con le seguenti modalità: Il punteggio massimo di 20 punti è attribuito per un numero di addetti pari a 20. 0 (zero) punti sono attribuiti in caso di addetti pari a 0 (zero) oppure in caso di addetti pari o superiori a 100. Per un numero di addetti intermedio fra 0 (zero) e 20, e fra 20 e 100, il punteggio è calcolato per interpolazione lineare.	20															
3. Articolazione del Progetto Il punteggio è attribuito in funzione del numero di Tipologie di Intervento che compongono il Progetto, premiando i Progetti più complessi, ma avendo riguardo ai vincoli previsti per le Micro Imprese, secondo lo schema riportato nella tabella che segue. <table><tr><th>Micro Impresa</th><th>Piccola o Media Impresa</th><th>Punteggio</th></tr><tr><td>3 Tipologie di Intervento</td><td>Diagnosi digitale + 4 Tipologie di Intervento</td><td>15 punti</td></tr><tr><td>2 Tipologie di Intervento</td><td>Diagnosi digitale + 3 Tipologie di Intervento</td><td>10 punti</td></tr><tr><td>1 Tipologie di Intervento</td><td>Diagnosi digitale + 2 Tipologie di Intervento</td><td>5 punti</td></tr><tr><td>n/a</td><td>Diagnosi digitale + 1 Tipologia di Intervento</td><td>0 punti</td></tr></table> Si precisa che ogni migrazione su una diversa Virtual Machine (D.1 Application Server, D.2 Database Server, D.3 Web Server e D.4 Database Back Up) è una singola diversa Tipologia di Intervento anche al fine del calcolo del presente punteggio.	Micro Impresa	Piccola o Media Impresa	Punteggio	3 Tipologie di Intervento	Diagnosi digitale + 4 Tipologie di Intervento	15 punti	2 Tipologie di Intervento	Diagnosi digitale + 3 Tipologie di Intervento	10 punti	1 Tipologie di Intervento	Diagnosi digitale + 2 Tipologie di Intervento	5 punti	n/a	Diagnosi digitale + 1 Tipologia di Intervento	0 punti	15
Micro Impresa	Piccola o Media Impresa	Punteggio														
3 Tipologie di Intervento	Diagnosi digitale + 4 Tipologie di Intervento	15 punti														
2 Tipologie di Intervento	Diagnosi digitale + 3 Tipologie di Intervento	10 punti														
1 Tipologie di Intervento	Diagnosi digitale + 2 Tipologie di Intervento	5 punti														
n/a	Diagnosi digitale + 1 Tipologia di Intervento	0 punti														
4. Impresa impegnata nella parità di genere Sono attribuiti 10 punti alla PMI Proponente che è in possesso alla Data della Domanda della Certificazione di Parità di Genere, come definita nell’Appendice 1 all’Avviso, e che allega alla Domanda la relativa attestazione. In mancanza sono attribuiti 0 (zero) punti	10															
5. Impresa Giovanile Sono attribuiti 10 punti alla PMI Proponente che alla Data della Domanda è un’Impresa Giovanile come definita nell’Appendice 1 all’Avviso. In mancanza sono attribuiti 0 (zero) punti.	10															
6. Impresa impegnata nella sostenibilità ambientale Sono attribuiti 10 punti alla PMI Proponente che è in possesso alla Data della Domanda di almeno una Certificazione di Sostenibilità Ambientale tra quelle indicate nella relativa definizione in Appendice 1 all’Avviso, e che allega alla Domanda la relativa attestazione. In mancanza sono attribuiti 0 (zero) punti.	10															

Sulla pagina dedicata all'**Avviso** del sito web www.lazioinnova.it. è reso disponibile il modello "Griglia Punteggi" in formato excel che i **Proponenti** possono utilizzare per effettuare il calcolo del proprio punteggio inserendo le informazioni rilevanti.

SECONDO PASSO: compilazione del Formulario

Il **Proponente** deve accedere alla piattaforma **GeCoWEB Plus** e compilare il **Formulario** dedicato all'**Avviso**.

Il **Formulario** è disponibile on-line a partire dalle ore 12:00 del giorno successivo alla data di pubblicazione dell'**Avviso** sul **BUR Lazio**. La disponibilità del **Formulario** consente la compilazione e il caricamento degli



allegati, ma non consente ancora l'invio della **Domanda**, che può avvenire solo nel periodo indicato nel terzo passo.

Nel **Formulario** devono essere dichiarati negli appositi 10 BOX:

- il punteggio totale calcolato quale somma dei 6 punteggi di cui al punto successivo;
- i singoli punteggi calcolati per ciascun criterio dal **Proponente** medesimo;
- i 2 importi rilevanti per il calcolo del punteggio relativo al criterio 1 risultanti dalla dichiarazione IVA trasmessa all'Agenzia delle Entrate relativa al periodo di imposta 2025 (Modello IVA 2026 ed eventuali dichiarazioni IVA OSS relative al 2026), vale a dire quelli risultanti nei campi VE50 "Volume d'affari" e nel campo imponibile della riga VF25 "Totale Acquisti";
- il numero degli addetti risultanti nel campo "Forza Aziendale" della "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di Luglio 2026.

Al **Formulario** compilato tramite la piattaforma **GeCoWEB Plus** devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

- a. copia della polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastrofale) in corso di validità o, nel caso di **Proponente** non tenuto a stipulare tale polizza, la dichiarazione resa in conformità al modello 3 in Allegato all'**Avviso** che ne attesti il motivo;
- b. per il criterio di selezione 1, copia della dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2025 (modello IVA 2026 ed eventuali dichiarazioni IVA OSS relative al 2025) presentata all'Agenzia delle Entrate. Nel caso delle imprese in regime forfettario, copia della dichiarazione dei redditi di impresa relativa all'anno 2025;
- c. per i criteri di selezione 1 e 2, l'"Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di luglio 2026. Tale attestazione ha tale esatta denominazione, contiene l'indicazione dell'ufficio emittente e del funzionario responsabile, e non è da confondere con la comunicazione UNIEMENS, la "dichiarazione retributiva e contributiva" o la denuncia Emens-DM10;
- d. per il criterio di selezione 4, copia della documentazione attestante il possesso alla **Data della Domanda** della **Certificazione di Parità di Genere**;
- e. per il criterio di selezione 6, copia della documentazione attestante il possesso alla **Data della Domanda** di almeno una **Certificazione di Sostenibilità Ambientale**.

In assenza della documentazione indicata alle lettere b), c), d) o e) sarà annullato il punteggio dichiarato in relazione al corrispondente criterio di selezione, senza procedere ad alcuna richiesta di integrazioni e soccorso istruttorio.

Al **Formulario** devono essere infine allegati:

- f. nel caso di **Micro Impresa**, la **Relazione sulla Digitalizzazione**, redatta in conformità al modello 2 in Allegato all'**Avviso** e seguendo le istruzioni ivi contenute, completa della sezione di autovalutazione che giustifichi gli Interventi rientranti nelle **Tipologie** di cui alle lettere B, C e D inclusi nel **Progetto**;
- g. nel caso di imprese che vendono prodotti editoriali nuovi e che abbiano integrato, ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio di selezione 1, i dati risultanti dalla dichiarazione IVA di cui alla lettera a) con i valori delle vendite e dei relativi acquisti la cui IVA è assolta a monte dagli editori, l'attestazione resa da un professionista iscritto ad un Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili circa la correttezza degli importi oggetto di integrazione;



- h. nel caso di **Proponenti** iscritti al **Registro delle Imprese** di uno Stato membro della UE diverso dall'Italia: (i) l'incarico conferito ad un revisore legale o ad un avvocato abilitato alla professione in Italia, per rappresentare il **Proponente**, (ii) la relazione di tale rappresentante in merito alla equipollenza dei requisiti posseduti dal **Proponente** rispetto a quelli previsti dall'**Avviso** sulla base della legislazione italiana e (iii) la relativa documentazione equipollente;
- i. la dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse resa in conformità con il modello 4 in Allegato all'**Avviso**, nei casi ivi previsti.

In ogni caso, le analisi, verifiche e valutazioni previste dall'**Avviso** si basano su quanto fornito.

TERZO PASSO: invio della Domanda

Terminata la compilazione del **Formulario** e caricato ogni documento richiesto, il **Proponente** deve completare la procedura tramite la maschera "Invio Domanda", accessibile dalla scheda "Riepilogo Domanda".

Il **Proponente** deve scaricare, tramite il pulsante "Download Modello", il file generato dalla piattaforma, contenente la **Domanda**, il **Formulario** compilato e l'elenco dei documenti caricati.

Il file generato dalla piattaforma deve essere sottoscritto con **Firma Digitale** dal **Legale Rappresentante** del **Proponente**, caricato tramite i comandi "Upload" e "Salva l'allegato" e successivamente inviato mediante il comando "Invia domanda". Se, dopo il download del file, vengono modificati il **Formulario** o i documenti caricati, la piattaforma impedisce il caricamento della **Domanda** e la procedura deve essere ripetuta.

L'invio della **Domanda**, tramite il pulsante "Invia domanda", deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 30 settembre 2026 ed entro le ore 17:00 del 29 ottobre 2026.

Con l'attivazione del comando "Invia domanda", la piattaforma **GeCoWEB Plus** invia automaticamente all'indirizzo **PEC** del **Proponente**, indicato nel **Formulario**, una comunicazione di conferma contenente il codice identificativo della **Domanda**, la data e l'orario di invio. Tale comunicazione costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento amministrativo.

Disciplina generale in tema di presentazione delle Domande

È ammissibile la presentazione di una sola **Domanda** valida per ciascun **Proponente**. Nel caso in cui un medesimo **Proponente** presenti più di una **Domanda** sarà considerata valida l'ultima **Domanda** pervenuta entro i termini, il cui invio costituisce formale atto unilaterale di annullamento delle **Domande** inviate in precedenza.

Il **Proponente** assume la responsabilità del mancato, tardivo o incompleto invio della **Domanda** tramite **GeCoWEB Plus** e del mancato ricevimento della comunicazione di conferma via **PEC**, anche quando tali eventi siano imputabili a terzi⁴. Lazio Innova e l'Amministrazione regionale rispondono solo qualora il mancato, tardivo o incompleto invio sia inequivocabilmente imputabile a malfunzionamenti della piattaforma **GeCoWEB Plus** debitamente comprovati.

Presentando la **Domanda**, il **Proponente** dichiara di conoscere e accettare integralmente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente **Avviso**. Con la sottoscrizione delle dichiarazioni rese ai

⁴ Sono di esclusiva responsabilità dei **Proponenti**, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indisponibilità o i malfunzionamenti delle identità digitali, della **PEC** o della **Firma Digitale**, i malfunzionamenti degli strumenti informatici e telematici utilizzati, le difficoltà di connessione e trasmissione e la lentezza dei collegamenti.



sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, secondo i modelli in Allegato all'**Avviso**, il **Proponente** prende inoltre atto delle conseguenze, anche penali, derivanti da dichiarazioni mendaci.

Presentando la **Domanda**, il **Proponente** assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova qualsiasi evento intervenuto successivamente alla **Data della Domanda** che incida sul possesso anche di uno solo requisito dichiarato ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pena l'esclusione o la revoca, in relazione al momento in cui se ne rileva il mancato rispetto.

SELEZIONE DELLE DOMANDE

Decorso il termine per la presentazione delle **Domande**, Lazio Innova definisce automaticamente l'ordine iniziale di avvio a istruttoria dei **Progetti** in base al punteggio complessivo, dal più alto al più basso, indicato dal **Proponente** nell'apposito BOX del **Formulario** e dallo stesso calcolato sulla base dei criteri di selezione.

Lazio Innova pubblica sul sito internet www.lazioinnova.it l'ordine iniziale di avvio a istruttoria sulla base del quale è avviato il procedimento amministrativo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria, che si articola nelle seguenti fasi:

- verifica del punteggio;
- istruttoria di ammissibilità formale.

Verifica del punteggio

Nella fase di verifica del punteggio, Lazio Innova procede a ricalcolare i punteggi relativi ai singoli criteri e quindi il punteggio complessivo.

Il punteggio sarà verificato in base alle informazioni e alla documentazione fornita dall'**Impresa Proponente** in fase di **Domanda**, e sarà eventualmente ridotto nel caso in cui quanto indicato non corrisponda ai controlli effettuati o annullato qualora non siano stati prodotti i corrispondenti documenti di cui alle lettere b), c), d) ed e), senza procedere ad alcuna richiesta di integrazione o soccorso istruttorio.

Tale verifica può unicamente comportare una riduzione dei singoli punteggi e, di conseguenza, del punteggio complessivo. La **Domanda** è quindi ricollocata nell'ordine di avvio a istruttoria, sulla base del punteggio verificato.

Il punteggio complessivo verificato non può pertanto mai superare quello indicato dall'**Impresa Proponente** nell'apposito BOX del **Formulario** e di conseguenza le **Domande** per le quali il punteggio è stato correttamente indicato e calcolato dall'**Impresa Proponente** non possono mai peggiorare la propria posizione.

Il procedimento amministrativo risulta così retto dai criteri di economicità e di efficacia (soprattutto in termini di rapidità) di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – fermo restando il rispetto dei criteri di imparzialità, pubblicità e di trasparenza di cui al medesimo comma – avviandosi solo per i **Progetti** che hanno possibilità di essere finanziati, interrompendosi per quelli che non hanno tale possibilità appena ciò viene accertato, e compiendo integralmente e positivamente tutte le fasi per tutte le **Domande** a cui è concesso il contributo.

Istruttoria formale di ammissibilità

Verificato il punteggio, Lazio Innova avvia l'istruttoria formale di ammissibilità, verificando:

- la correttezza delle modalità e dei tempi di presentazione della **Domanda**;

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

- la completezza della richiesta;
- il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 e all'Appendice 2 da parte del **Proponente** con le modalità e le conseguenze ivi indicate.

Saranno comunque considerate non ammissibili e non integrabili:

- le **Domande** inviate fuori dai termini o con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo;
- le **Domande** relative a **Progetti** per i quali non sia stato compilato e finalizzato il **Formulario** mediante il sistema **GeCoWEB Plus**.

In tutti gli altri casi, fermo restando quanto sopra previsto per le informazioni e i documenti da produrre a supporto dei punteggi dichiarati in relazione ai criteri di selezione 1, 2, 4 e 6, in sede di istruttoria Lazio Innova richiede, se necessario, il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La documentazione integrativa dovrà pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta altrimenti il procedimento prosegue sulla base della documentazione disponibile.

Lazio Innova fornisce gli elenchi delle richieste formalmente non ammissibili con la relativa motivazione alla **Direzione Regionale** che li approva con proprio provvedimento amministrativo da pubblicarsi sul **BUR Lazio** e sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TUTELE PER I BENEFICIARI

I **Progetti** ammissibili sono finanziati in ordine decrescente di punteggio verificato, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria dell'**Avviso**.

Qualora si verificano situazioni di *ex aequo*, se necessario, è data precedenza al **Progetto** che ha ottenuto il miglior punteggio con riferimento al criterio di selezione 1 e quindi, se necessario, con riferimento ai criteri di selezione 2, 3, 4 e 5, seguendo progressivamente tale ordine. In caso di ulteriore parità, non sarà concesso alcun contributo ai **Progetti ex aequo** che non è possibile finanziare integralmente.

Lazio Innova, dopo aver espletato gli adempimenti previsti dal regolamento sul Registro Nazionale Aiuti, trasmette alla **Direzione Regionale** gli elenchi dei **Progetti** istruiti e finanziabili, indicando il COR, e gli elenchi dei **Progetti** non finanziabili e non istruiti. La **Direzione Regionale** adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi, pubblicati sul **BUR Lazio** e sui siti internet www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it. La pubblicazione sul **BUR Lazio** costituisce la **Data di Concessione**.

La concessione dei contributi può avvenire con più provvedimenti, via via che si determinano gli esiti dell'istruttoria e può provvisoriamente non seguire l'ordine decrescente dei punteggi verificati a condizione che la dotazione finanziaria ancora disponibile consenta di finanziare i **Progetti** aventi diritto. In tal caso il provvedimento indica la dotazione finanziaria ancora disponibile, se del caso, a lordo e al netto di quella riservata ai **Progetti** aventi diritto.

Qualora la **Domanda** risulti non ammissibile, Lazio Innova ne dà comunicazione al **Proponente** ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il **Proponente** può presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il **Proponente** può ricorrere avverso il provvedimento amministrativo al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul **BUR Lazio**.

Articolo 7 – Procedura di Erogazione



SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI IMPEGNO

Entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, Lazio Innova mette a disposizione del **Beneficiario** l'**Atto di Impegno**, redatto in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso**.

Il **Beneficiario** deve sottoscrivere l'**Atto di Impegno** con **Firma Digitale** e trasmetterlo a Lazio Innova, con le modalità da questa indicate, entro 15 giorni dalla data della **PEC** con cui Lazio Innova comunica la messa a disposizione dell'**Atto di Impegno**.

Per le **Piccole Imprese** e le **Medie Imprese**, tale termine è elevato a 40 giorni, poiché l'**Atto di Impegno** deve essere trasmesso a Lazio Innova corredato dalla **Diagnosi Digitale** ex ante, redatta da un **Innovation Manager** indipendente in conformità al modello 1 in Allegato all'**Avviso** e secondo le istruzioni ivi riportate. La **Diagnosi Digitale** ex ante non deve risultare obsoleta e, pertanto, deve essere stata sottoscritta non oltre i 3 mesi precedenti la **Data della Domanda**.

Se l'**Atto di Impegno** o la documentazione eventualmente richiesta a corredo non sono trasmessi entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova invita il **Beneficiario** a provvedere entro ulteriori 10 giorni consecutivi. Decorso infruttuosamente anche tale termine Lazio Innova ne dà comunicazione alla **Direzione Regionale** per le conseguenti determinazioni di cui al successivo articolo 9.

Per le **Piccole Imprese** e le **Medie Imprese**, Lazio Innova verifica che la **Diagnosi Digitale** ex ante trasmessa a corredo dell'**Atto di Impegno** sia conforme al modello 1 in Allegato all'**Avviso**, non risulti obsoleta ai sensi del precedente capoverso e indichi **Interventi** coerenti con quelli previsti nel **Progetto** ammesso. Qualora dalla verifica emerga una difformità tra gli **Interventi** indicati nella **Diagnosi Digitale** ex ante e quelli del **Progetto** ammesso, Lazio Innova procede alla conseguente rettifica del contributo, assumendo a riferimento esclusivamente gli **Interventi** coerenti con la **Diagnosi Digitale** ex ante. In nessun caso tale rettifica può determinare un contributo superiore a quello concesso.

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Con la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, il **Beneficiario** si impegna a realizzare il **Progetto** in conformità a quello ammesso, in osservanza dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e ad ottemperare a tutti gli altri obblighi previsti dall'**Avviso** e dall'**Atto di Impegno**, tra cui i seguenti obblighi specifici:

- concludere il **Progetto** e presentare la **Richiesta di Erogazione**, completa della documentazione prescritta, entro 6 mesi dalla **Data di Concessione**;
- aggiornare le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 qualora un qualsiasi evento intervenuto successivamente alla sottoscrizione dell'**Atto di Impegno** incida sul possesso anche di un solo requisito dichiarato ai sensi del medesimo D.P.R.;
- svolgere l'attività economica agevolata in una o più **Sedi Operative** nel territorio della regione Lazio, ai sensi dell'art. 65 del **RDC**, per i periodi e con le conseguenze disciplinate lettere h), i) e j) dell'articolo 9;
- assicurare che l'acquisto dei beni e i servizi agevolati sia in regola con la normativa civilistica e fiscale, per quanto nella responsabilità del **Beneficiario**, nonché con la normativa sugli **Aiuti** e sui fondi europei;
- assicurare la piena validità dei contratti riguardanti l'uso di software, infrastrutture, piattaforme o comunque in tutti i casi ove ciò sia previsto nell'appendice 4, per almeno 3 anni dalla loro attivazione.



Nella modulistica in allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Atto di Impegno** che precisa talune modalità per rispettare tali obblighi e quelli generali di cui al successivo articolo 11.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo è erogato a saldo, in un'unica soluzione, previa presentazione della **Richiesta di Erogazione** successivamente alla conclusione del **Progetto** e di tutti gli **Interventi** ammessi, entro il termine massimo di 6 mesi dalla **Data di Concessione**.

La **Richiesta di Erogazione** è compilata da **GeCoWEB Plus** dopo il caricamento sulla piattaforma della seguente documentazione:

- per le **Piccole Imprese** e le **Medie Imprese**, la **Diagnosi Digitale** completa della sezione ex post, redatta dal medesimo **Innovation Manager** indipendente che ha predisposto la **Diagnosi Digitale** ex ante e conforme al modello 1 in Allegato all'**Avviso**;
- per le **Micro Imprese**, la **Relazione sulla Digitalizzazione**, redatta in conformità al modello 2 in Allegato all'**Avviso** e completa della sezione ex post, sottoscritta dal fornitore per attestare la conformità dei prodotti, delle soluzioni e dei servizi forniti, configurati e installati rispetto alle caratteristiche previste nell'Appendice 4. In caso di più fornitori, la **Relazione sulla Digitalizzazione** deve essere sottoscritta dal soggetto che ha curato i servizi di progettazione, configurazione e verifica del corretto funzionamento dei beni e servizi acquisiti, che deve essere unico per tutti gli **Interventi** previsti dal **Progetto**;
- la dichiarazione sui potenziali conflitti di interesse resa in conformità con il modello 4 in Allegato all'**Avviso**, nei casi ivi previsti.

La **Richiesta di Erogazione**, comprensiva della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 sull'assenza di doppio finanziamento, deve essere sottoscritta con **Firma Digitale** dal **Legale Rappresentante** del **Beneficiario**, caricata su **GeCoWEB Plus** e trasmessa mediante la piattaforma. La **PEC** di conferma generata da **GeCoWEB Plus** costituisce prova dell'avvenuto invio e la relativa data è l'unica rilevante ai fini del rispetto dei termini di presentazione.

La modulistica allegata all'**Avviso** contiene il modello di **Atto di Impegno**, che disciplina le modalità di erogazione, e il modello di **Richiesta di Erogazione**, compilato dalla piattaforma **GeCoWEB Plus**. Ulteriori istruzioni operative sono riportate nel documento "Uso di GeCoWEB Plus e documenti per la rendicontazione", disponibile sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all'**Avviso**.

Qualora la **Richiesta di Erogazione** non sia presentata entro i termini e con le modalità sopra indicate, Lazio Innova invita il **Beneficiario** a provvedere entro ulteriori 30 giorni consecutivi. Decorso infruttuosamente anche tale termine, Lazio Innova propone alla **Direzione Regionale** la revoca del contributo concesso, applicando la procedura prevista al successivo articolo 9.

Qualora Lazio Innova rilevi gravi difformità nella realizzazione del **Progetto** o dei singoli **Interventi**, procede secondo quanto previsto dal successivo articolo 8 e, ove ne ricorrano i presupposti, propone alla **Direzione Regionale** la revoca totale o parziale del contributo ai sensi dell'articolo 9.

Qualora non ricorrano cause di decadenza, revoca o rideterminazione del contributo, Lazio Innova provvede all'erogazione di quanto dovuto entro 80 giorni dalla data di invio della **Richiesta di Erogazione**, dandone comunicazione al **Beneficiario**, fermo restando quanto previsto dall'art. 74, paragrafo 1, lettera b), del **RDC**.

Il termine di 80 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazioni e riprende a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Il termine assegnato al **Beneficiario** per trasmettere le integrazioni è pari a



10 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, Lazio Innova conclude la verifica sulla base della documentazione disponibile.

Articolo 8 – Variazioni

Sono considerate gravi difformità e comportano la revoca del contributo concesso, seguendo la procedura prevista all'articolo 9, quelle che incidono in maniera significativa sul **Progetto**, alterando gli elementi e le condizioni che hanno dato luogo alla sua ammissibilità e finanziamento, tra cui:

- la riduzione del **Progetto** sotto l'importo minimo di 14.000,00 euro di cui all'articolo 1, nel qual caso la revoca è sempre totale;
- la mancata produzione, in sede di **Richiesta di Erogazione**, della **Diagnosi Digitale** o della **Relazione sulla Digitalizzazione**;
- una riduzione dell'articolazione del **Progetto** realizzato rispetto a quello previsto in **Domanda** e preso in considerazione per il punteggio relativo al criterio di selezione 3, tale da ridurre il punteggio complessivo al di sotto di quello utile per rientrare nei **Progetti** finanziati;
- la mancata piena validità dei contratti riguardanti l'uso di software, infrastrutture, piattaforme o comunque in tutti i casi ove ciò sia previsto nell'appendice 4 dell'**Avviso**, per almeno 3 anni dalla loro attivazione;
- altre difformità nella realizzazione del **Progetto** e dei singoli **Interventi** che lo compongono rispetto a quanto previsto all'appendice 4 dell'**Avviso**.

Qualora la **Commissione di Valutazione** ravvisi una grave difformità, valuta se ricorrano i presupposti per una revoca parziale anziché totale. La revoca parziale è applicata quando l'inadempimento riguarda uno o più **Interventi** e la parte residua del **Progetto** mantiene le condizioni che hanno dato luogo alla sua ammissibilità e finanziamento.

Articolo 9 – Revoche

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000, la **Direzione Regionale** dispone la revoca totale o, quando previsto, parziale del contributo concesso, su proposta motivata di Lazio Innova che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- a. mancata trasmissione dell'**Atto di Impegno** sottoscritto entro i termini e con le modalità previste all'articolo 7;
- b. mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi previsti nell'articolo 4 e nell'appendice 2;
- c. il **Beneficiario** abbia reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti;
- d. mancata presentazione della richiesta di erogazione e della relativa documentazione entro i termini e con le modalità previste all'articolo 7;



- e. il **Beneficiario** abbia ottenuto un altro **Aiuto** o finanziamento pubblico in violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 5;
- f. il **Progetto** realizzato risulti gravemente difforme da quello approvato come stabilito all'articolo 8;
- g. il **Beneficiario** non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, o incompleti per fatti insanabili imputabili al **Beneficiario**;
- h. il **Beneficiario** rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo fuori dal territorio del Lazio, entro 5 anni a far data dall'erogazione;
- i. il **Beneficiario** rilocalizzi l'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo fuori dagli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, entro 10 anni a far data dall'erogazione;
- j. cessazione dell'attività imprenditoriale beneficiaria del contributo entro 3 anni a far data dall'erogazione del saldo, salvo il caso che tale cessazione sia dovuta a fallimento non fraudolento. In caso di liquidazione volontaria la revoca è parziale, mantenendo il contributo spettante pro quota per il periodo di attività;
- k. siano verificate **Irregolarità**, imputabili al **Beneficiario** e riscontrate, previo contraddittorio, da Lazio Innova o altre autorità preposte ai controlli. In tal caso il contributo concesso o erogato è ridotto nella misura della rettifica finanziaria applicata in conformità agli artt. 103 o 104 del **RDC**;
- l. si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nell'**Avviso**;
- m. il **Beneficiario** non rispetti gli obblighi previsti dall'**Avviso** o dall'**Atto d'Impegno**.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del DPR. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR.

La dichiarazione di revoca del contributo determina l'obbligo da parte del **Beneficiario** di restituire le somme ricevute entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione. L'importo da restituire è maggiorato degli interessi calcolati applicando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di 5 punti percentuali.

In caso di mancata restituzione si provvede al recupero del credito mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67 (2) del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e trovano applicazione le ulteriori disposizioni di cui all'art. 17 (6) e (7) del **Codice degli Incentivi**.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

Articolo 10 – Controlli

Verifiche sui requisiti dei Beneficiari

Lazio Innova verifica il possesso dei requisiti dei **Beneficiari** secondo la normativa applicabile. L'esito negativo delle verifiche comporta l'esclusione dalla procedura oppure la decadenza dai benefici concessi a seconda della fase del procedimento in cui la verifica è effettuata.

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

I requisiti attestati dal **Proponente** o dal **Beneficiario** mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 in conformità ai modelli riportati nell'Allegato all'**Avviso**, sono verificati da Lazio Innova a campione, nei casi di fondato dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato e anche successivamente alla concessione o all'erogazione del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci si applicano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR, incluse le conseguenze penali, come rese più severe dall'articolo 264 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34.

La verifica del possesso di una situazione di regolarità contributiva alla **Data della Domanda**, attestata tramite **DURC**, è effettuata da Lazio Innova per tutti i **Proponenti** secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.

Verifiche sulle Richieste di Erogazione

Le verifiche di natura amministrativa sulle **Richieste di Erogazione** e relativa documentazione a corredo, avvengono anche mediante sopralluogo e riservandosi la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria.

Prima di procedere all'erogazione, Lazio Innova verifica la regolarità contributiva dei **Beneficiari** e l'eventuale inadempimento rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Le modalità di tali verifiche e le conseguenze in caso di esito negativo sono dettagliate nell'**Atto di Impegno**.

Articolo 11 – Monitoraggio, Valutazione e ulteriori Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione dell'**Atto di Impegno**, il **Beneficiario** a rispettare tutti gli obblighi previsti dall'**Avviso**, tra cui quelli specifici di cui all'articolo 7 e i seguenti obblighi di carattere generale:

- conservare presso i propri uffici in originale o assimilabile, come previsto dall'art. 82 del **RDC**, tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione del **Progetto** del contributo, compresa la documentazione inviata in copia a Lazio Innova, per 5 anni da quello di erogazione del contributo;
- acconsentire e favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti da Lazio Innova, dalla Regione Lazio e dai competenti organismi statali o europei al fine di verificare le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione;
- informare il pubblico sul sostegno ottenuto dalla Regione Lazio, anche ai sensi della **Disciplina Trasparenza** e adempiere agli obblighi in materia di informazione e visibilità stabiliti agli artt. 49 e 50 del **RDC** e nel suo allegato IX;
- rispettare i principi orizzontali di cui all'art. 9 del **RDC**, vale a dire:
 - i diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - la parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere;
 - la prevenzione di qualsiasi discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;



- la promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 11 TFUE, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite dell'accordo di Parigi e del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (**Principio DNSH**);
- fornire qualsiasi informazione richiesta per verificare e valutare l'efficienza e l'efficacia dell'intervento pubblico disciplinato dall'**Avviso** e presentare le proprie esperienze nel corso di eventi (cd. *Pitching o give back session*) organizzati da Lazio Innova o dalla Regione Lazio per la promozione e divulgazione delle attività riguardanti il Programma FESR 2021-2027.

Nella modulistica in allegato all'**Avviso** è riportato il modello di **Atto di Impegno** che precisa talune modalità per rispettare tali obblighi.

Articolo 12 – Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della **Disciplina Privacy** si fa riferimento alla apposita informativa prevista dagli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali in appendice 3 al presente **Avviso**, che il **Proponente** o **Beneficiario** ha l'onere di rendere nota ad ogni persona fisica i cui dati personali sono comunicati a Lazio Innova per effetto della partecipazione alla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso**.

Articolo 13 – Disposizioni Finali

Tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa disciplinata dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Proponente** o **Beneficiario** indicato nel **Formulario**, successivamente formalmente comunicato a Lazio Innova o risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata di imprese e professionisti (INI-PEC). In caso di comunicazione via **PEC** senza successo, il **Proponente** o **Beneficiario** si intende in ogni caso validamente informato nella misura in cui l'oggetto della comunicazione è pubblicato sul **BUR Lazio**, senza necessità di ulteriori formalità da parte di Lazio Innova.

L'indirizzo **PEC** di Lazio Innova valido ai fini dall'**Avviso** è incentivi@pec.lazioinnova.it.

Quesiti tecnici e amministrativi sull'**Avviso** possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica infobandi@lazioinnova.it e saranno gestiti in ordine di arrivo. Pertanto, non si assicura il riscontro in tempo utile in caso di quesiti formulati nelle 24 ore lavorative prima della chiusura del termine per la presentazione delle **Domande**. Eventuali risposte a domande frequenti sull'**Avviso** (FAQ) saranno pubblicate sull'apposita pagina dedicata all'**Avviso** dei siti internet www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente **Avviso** si fa riferimento alle norme contenute nel **De Minimis**, nel **RDC**, nel **Codice degli Incentivi**, nella Legge 7 agosto 1990 n. 241 e alla normativa regionale e nazionale in vigore.



Appendice 1 – Definizioni

Ferma la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale di riferimento, nell'Avviso sono utilizzate le seguenti definizioni

«**Aiuto di Stato**» o «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ivi compresi ai fini dell'**Avviso** gli **Aiuti** a titolo «**De Minimis**».

«**Attività Escluse**»: le attività imprenditoriali direttamente afferenti alla produzione primaria dei prodotti agricoli (Allegato I del TFUE), della pesca e dell'acquacoltura (Reg. (UE) n. 1379/2013) e quelle escluse ai sensi della lettera b dall'allegato V del Reg. (UE) 2021/523, vale a dire:

- attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;
- nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;
- prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);
- attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;
- gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);
- commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;
- attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali ad altri fini scientifici (GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31);
- attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;
- smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari.

«**Avviso**»: è il presente avviso pubblico che ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990, definisce la procedura amministrativa di accesso, di concessione e di erogazione dei contributi stabilendo, tra l'altro, le caratteristiche dei **Progetti** sovvenzionabili, la forma e la misura del contributo, i destinatari che possono beneficiarne, i criteri di ammissibilità e valutazione, gli obblighi dei **Beneficiari** e i motivi e le modalità di revoca e di recupero del contributo. A tal fine disciplina, inoltre, le funzioni della struttura regionale competente, la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca («**Direzione Regionale**») e Autorità di Gestione del Programma FESR Lazio 2021-2027 ai sensi dell'art. 72 e ss. del **RDC**, e quelle di Lazio Innova a cui sono affidati i compiti di organismo intermedio di cui all'art. 2 (8) del medesimo regolamento.

«**Atto di Impegno**»: l'Atto che regola i rapporti fra Lazio innova e il **Beneficiario** in linea con quanto previsto con l'art. 73 (3) del **RDC**, redatto in conformità con lo schema riportato in Allegato all'**Avviso**.

«**Beneficiario**» o «**PMI Beneficiaria**»: la **PMI** a cui è concesso il contributo previsto dall'**Avviso**, ai sensi dell'art. 2 (9) (c) del **RDC**.

«**BUR Lazio**»: Bollettino Ufficiale della regione Lazio.

«**Certificazione di Parità di Genere**»: riconoscimento che attesta l'effettiva implementazione di un sistema di gestione per la parità di genere da parte di un'organizzazione, in conformità ai requisiti stabiliti dalla prassi UNI/PdR 125:2022. Per ottenere la certificazione, l'impresa deve richiederla volontariamente a un organismo di certificazione accreditato presso Accredia, che valuterà il grado di conformità dell'organizzazione a sei aree di valutazione: cultura e strategia, governance, processi, *human resources*, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro. La certificazione ha validità triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale.

«**Certificazione di Sostenibilità Ambientale**»: al fine dell'attribuzione del punteggio è rilevante il possesso di anche solo una delle certificazioni che attestano attenzione alla sostenibilità ambientale e di seguito indicate:

- sistemi di gestione ambientali (EMAS, ISO 14000)
- sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001)
- possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) certificazioni della catena di



- custodia (FSC, PEFC);
- inventari del gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/ TS 14067;
- strumenti di valutazione degli aspetti ambientali lungo il ciclo di vita (ISO 14040);
- Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD® - Environmental Product Declaration) è uno schema di certificazione volontaria di prodotto, sviluppato in applicazione della ISO 14025:2006 (etichettature ambientali di Tipo III);
- standard per la green supply chain (ISO 20400);
- l'impronta ambientale dei prodotti (PEF) e l'impronta ambientale delle organizzazioni (OEF) che indicano le prestazioni ambientali di un prodotto (o servizio) o di organizzazioni nel corso del rispettivo ciclo di vita;
- standard di certificazione del contenuto di riciclo dei materiali e dei prodotti (Remade in Italy).

«**Codice degli Incentivi**»: il D. Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, "Codice degli Incentivi in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160".

«**Data di Concessione**»: è la data di pubblicazione sul **BUR Lazio** del provvedimento di concessione del contributo previsto dall'**Avviso**.

«**Data della Domanda**»: è la data indicata nella **PEC** con cui la piattaforma **GeCoWEB Plus** conferma l'avvenuto invio della **Domanda**.

«**De Minimis**»: il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023).

«**Diagnosi Digitale**»: la relazione redatta ex ante e poi conclusa ex post, che deve avere il contenuto minimo indicato nell'appendice 4 all'**Avviso** e che è realizzata in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** da un **Innovation Manager** indipendente rispetto alla **PMI Beneficiaria** e, ove ricorra un **Intervento di Tipologia E. Cyber Security** da un **Esperto in Cyber Security**. La **Diagnosi Digitale** ex ante da produrre obbligatoriamente da parte delle **Piccole Imprese** e delle **Medie Imprese** nell'ambito dell'**Avviso** non deve risultare sottoscritta oltre i 3 mesi precedenti la **Data della Domanda**.

«**Disciplina Privacy**»: il Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali («**RGDP**») e il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018).

«**Disciplina Trasparenza**»: l'art. 50 e l'allegato IX del **RDC**, il D. Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), l'art.1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017 n. 124 e l'art. 20 della Legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996.

«**Domanda**»: il modulo di richiesta del contributo, precompilato dalla piattaforma **GeCoWEB Plus** in conformità al modello riportato nell'Allegato all'**Avviso**, da sottoscrivere con **Firma Digitale** da parte del **Richiedente** e da caricare sulla piattaforma e inviare con le modalità indicate nell'**Avviso**.

«**DSAN**»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

«**DURC**»: Documento Unico di Regolarità Contributiva.

«**Esperto in Cyber Security**»: esperto in possesso di un'idonea certificazione in cybersecurity fra CISSP, CISA, CISM, SSCP o di altre certificazioni rilasciate da enti internazionali quale l'"ISC2" (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo non accreditate, come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza. Tale esperto può coincidere con l'**Innovation Manager** se in possesso dei requisiti descritti nella relativa definizione.

«**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di una firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, ss.mm.ii. e relative norme tecniche).

«**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'**Avviso** per la valutazione del **Progetto** presentato e della richiesta del contributo. Il **Formulario** può essere compilato solo on-line attraverso il sistema



GeCoWEB Plus e un suo fac-simile e le relative istruzioni per la compilazione sono riportate nelle “Uso di GeCoWEB Plus e documenti di rendicontazione” disponibili nella pagina dedicata del sito www.lazioinnova.it

«**GeCoWEB Plus**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it. Il sistema permette di associare le persone fisiche ivi accreditate con la propria identità digitale con l'identità elettronica delle imprese iscritte al **Registro delle Imprese Italiano**.

«**Impresa Giovanile**»: un'impresa che alla **Data della Domanda** rispetta una delle seguenti condizioni:

- è una società di capitale le cui quote di partecipazione siano possedute in maggioranza da **Giovani** e da **Imprese Giovanili**, e i cui componenti degli organi di amministrazione siano in maggioranza **Giovani**;
- è una società cooperativa o una società di persone in cui la maggioranza dei soci sono **Giovani**;
- è un'impresa individuale il cui titolare è **Giovane**.

Per «**Giovane**» si intende una persona fisica che non ha ancora compiuto il trentaseiesimo anno di età alla **Data della Domanda**.

«**Impresa Unica**»: l'insieme di imprese, come definito all'art. 2 (2) del **De Minimis** tra le quali al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'**Impresa Unica**.

«**Innovation Manager**»: un professionista:

- la cui figura professionale è certificata ai sensi della norma UNI 11814 quale Innovation Manager, Specialista dell'Innovazione o Tecnico dell'Innovazione, da un Organismo di certificazione del personale accreditato da ACCREDIA, o equivalente europeo, in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la norma UNI 11814, oppure
- è iscritto all'«Albo degli esperti in innovazione tecnologica», costituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto Direttoriale 31 agosto 2016 e successivamente aggiornato (l'Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del Ministero www.mimit.gov.it), per il settore industriale prioritario numero 8 (Informatica e Telecomunicazioni).

Tale esperto può coincidere con l'**Esperto in Cyber Security** se in possesso dei requisiti descritti nella relativa definizione.

«**Intervento**»: gli **Interventi** che possono comporre il **Progetto** agevolato e rientranti nelle «**Tipologie di Intervento**» previste dall'articolo 1 dell'**Avviso** e definite più nel dettaglio nell'appendice 4, vale a dire **A. Diagnosi Digitale**, **B. Digital Workplace**, **C. Digital Commerce & Engagement**, **D.1 Cloud Computing - Application Server**, **D.2 Cloud Computing Database Server**, **D.3 Cloud Computing - Web Server**, **D.4 Cloud Computing - Database Back Up** e **E. Cyber Security**.

«**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2 (31) del **RDC**, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione e il diritto nazionale e regionale relativo alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico, che ha o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a tale bilancio una spesa indebita.

«**Legale Rappresentante**»: le persone fisiche che hanno il potere di rappresentare una persona giuridica nei rapporti con i terzi, ai fini dell'**Avviso** per **Legale Rappresentante** si intende:

- nel caso di soggetti iscritti al **Registro delle Imprese Italiano**, la persona fisica che risulta da tale Registro avere i poteri per impegnare legalmente il soggetto iscritto;
- nel caso di persone giuridiche iscritte al **Registro delle Imprese** di altri Stati membri della UE (imprese estere), il revisore legale o l'avvocato abilitato ad esercitare la professione in Italia a cui è stato conferito l'incarico di rappresentare tale impresa estera, come risulta dall'apposita documentazione allegata al **Formulario**.

«**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'**Avviso** si intendono validamente effettuate all'indirizzo **PEC** del **Richiedente** o **Beneficiario** essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una



raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale"). La data di invio della **PEC** è quella certificata nella ricevuta di avvenuta consegna ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPR n. 68 e dell'art. 37, comma 4, lettera c), del DPCM 30 marzo 2009, relativo quest'ultimo alla validazione temporale dei documenti informatici.

«**PMI**»: **Micro Impresa, Piccola Impresa, Media Impresa**, ovvero l'impresa che soddisfa i requisiti di cui l'Allegato I del **RGE** (Definizione di PMI), Si riportano di seguito i principali parametri e soglie di classificazione:

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo	Tot. attivo di bilancio
Micro Impresa	< 10	≤ € 2 Mln	≤ € 2 Mln
Piccola Impresa	≥10; <50	> € 2 Mln; ≤ € 10 Mln	> € 2 Mln; ≤ € 10 Mln
Media Impresa	≥50; <250	> € 10 Mln; ≤ € 50 Mln	> € 10 Mln; ≤ € 43 Mln

Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato 1 del **RGE** e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 6 maggio 2003, nonché in tutta la disciplina applicabile:

- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («**ULA**»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
- è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività);
- se un'impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di **PMI** e di **Micro, Piccola, Media o Grande Impresa** solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi (considerando, come precisato al punto successivo, i dati delle **Imprese Collegate** e **Associate** al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito);
- per le **Imprese non Autonome** dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle imprese che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Collegate** e, pro quota, delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono **Imprese Associate** (e delle **Imprese** che al momento della dichiarazione e, successivamente, al momento della verifica del requisito sono loro **Imprese Collegate**);
- un'impresa non è una **PMI** se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste per talune **Imprese Associate**.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Imprese Associate**»: in conformità all'allegato I al **RGE** e fatte salve le limitate eccezioni ivi previste⁵, sono tutte le imprese non classificate come **Imprese Collegate**, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più **Imprese Collegate**, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

«**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come **Impresa Associata** o come **Impresa Collegata** ai sensi dell'Allegato I al **RGE**.

«**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al **RGE** e all'art. 2 (2) del **De Minimis**, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano la definizione di **Impresa Unica** ed inoltre le imprese tra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un

⁵ Non sono considerate **Imprese Associate** i soci che detengono una partecipazione in misura pari o superiore al 25%, ma comunque inferiore alla maggioranza (in quanto altrimenti sarebbero considerate **Imprese Collegate**), che rientrano nelle seguenti categorie: società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolari attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate (*business angels*) – a condizione che il totale investito da tali soggetti non sia superiore a 1.250.000 euro; università o centri di ricerca senza scopo di lucro; investitori istituzionali compresi i fondi di sviluppo regionale; autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5 mila abitanti.



gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo “stesso mercato rilevante” o su “mercati contigui”.

Come stabilito dal Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005, si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).

«**Grande Impresa**»: l'impresa che non rispetta i limiti dimensionali di **PMI**.

«**Precedenti Avvisi Voucher Digitalizzazione PMI**»: l'Avviso “Voucher Digitalizzazione PMI” pubblicato sul **BUR Lazio** del 12 dicembre 2023, n. 99 - Supplemento n. 1, l'Avviso “Voucher Digitalizzazione PMI” pubblicato sul **BUR Lazio** del 19 dicembre 2024, n. 102, e l'Avviso “Voucher Digitalizzazione PMI - II edizione 2025” pubblicato sul **BUR Lazio** del 14 ottobre 2025, n. 85 - Supplemento n. 1.

«**Principio DNSH**»: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm”) definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e precisato negli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull'applicazione del medesimo principio.

«**Progetto**»: uno o più **Interventi** che lo compongono con l'articolazione consentita all'articolo 1 dell'**Avviso**.

«**Proponente**» o «**Impresa Proponente**»: il soggetto che richiede il contributo previsto dall'**Avviso**. Si precisa che non si considera **Proponente** l'incaricato che si registra su **GeCoWEB Plus**, ma il soggetto che si candida come **PMI Beneficiaria** del contributo previsto dall'**Avviso** sottoscrivendo la **Domanda**.

«**RDC**» (Regolamento recante Disposizioni Comuni): il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le “disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”, come successivamente modificato e integrato.

«**Relazione sulla Digitalizzazione**»: la relazione realizzata obbligatoriamente per le **Micro Imprese** in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso** e seguendo le istruzioni ivi riportate. Tale relazione è composta da una sezione di autovalutazione che giustifica gli **Interventi** di cui alle lettere B, C e D dell'articolo 5 inclusi nel **Progetto** e che, sottoscritta dal **Legale Rappresentante** dell'impresa **Proponente**, deve essere obbligatoriamente allegata alla **Domanda**, e da una sezione ex post. In sede di richiesta di erogazione la **Relazione sulla Digitalizzazione** deve essere presentata completa della sezione ex post da sottoscrivere anche da parte del fornitore per attestare la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e installati, alle caratteristiche specifiche previste nell'Appendice 4. In caso di più fornitori la **Relazione sulla Digitalizzazione** deve essere sottoscritta da colui che ha fornito i servizi di progettazione e configurazione, nonché di verifica del corretto funzionamento dei beni e servizi acquisiti che deve essere unico per tutti gli **Interventi previsti** dal **Progetto**.

Una **Micro Impresa** può presentare una **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in Allegato all'**Avviso**, in luogo della **Relazione sulla Digitalizzazione**, fermo restando che la realizzazione della **Diagnosi Digitale** non è ammissibile a contributo.

«**RGE**»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014) e ss. mm. e ii. (cd. Regolamento Generale di Esenzione), come successivamente modificato e integrato.

«**Registro delle Imprese**»: il **Registro delle Imprese** istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («**Registro delle Imprese Italiano**») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.

«**Sede Operativa**»: si intende una unità locale iscritta al **Registro delle Imprese Italiano** nella quale si realizza l'attività imprenditoriale oggetto del **Progetto** di digitalizzazione agevolato.

«**Virtual Machine**»: una macchina virtuale (VM) è una versione digitale/istanza virtualizzata di un computer fisico. Le macchine virtuali sono in grado di eseguire programmi e sistemi operativi, archiviare i dati, connettersi alle reti e svolgere altre funzioni di calcolo in maniera esattamente analoga a quella dei computer fisici. Difatti, le VM vengono



eseguite su una macchina fisica e accedono alle risorse di calcolo da un software chiamato hypervisor (virtualizzatore) che astrae tali risorse che possono essere utilizzate secondo necessità, consentendo di eseguire più VM su una singola macchina fisica.

Ogni VM ha un proprio sistema operativo, oltre a memoria, storage, CPU e interfacce di rete che vengono eseguite indipendentemente da qualsiasi altra macchina virtuale operativa sull'host hardware. Ogni macchina virtuale viene eseguita in modo indipendente dalle altre e offre all'utente finale un'esperienza simile a quella che si avrebbe utilizzando una macchina non virtuale o un singolo sistema operativo legato a un'unica macchina fisica.

A tal fine rilevano le seguenti ulteriori definizioni:

«**Application Server**»: l'Application Server è un tipo di server progettato per installare, gestire e ospitare applicazioni e ha come compito principale quello di consentire l'interazione tra i client degli utenti finali e il codice applicativo sul lato server per generare e fornire contenuto dinamico, come risultati di transazioni, supporto decisionale o analytics in tempo reale. Un'application server è una forma moderna di middleware di piattaforma, ovvero, un software di sistema che risiede tra il sistema operativo (OS) da un lato, le risorse esterne (come un sistema di gestione dei database o DBMS e le comunicazioni e i servizi Internet) da un altro lato e le applicazioni degli utenti da un terzo lato. La sua funzione è quella di facilitare l'accesso e le prestazioni delle applicazioni aziendali.

«**Database Server**»: un database server fornisce servizi di database ad altri programmi che risiedono nello stesso computer o in qualsiasi altra rete per l'archiviazione e l'organizzazione dei dati, tipicamente con formati e strutture definite. I DB sono classificati in base alle loro strutture di base (e.g. relazionali o non relazionali) e, in una certa misura, in base al loro utilizzo o alla loro distribuzione e possono contenere qualsiasi tipo di dato, inclusi parole, numeri, immagini, video e file/oggetti. Un database server funziona nell'architettura client-server e ciò è garantito dal sistema di gestione del database in uso, o DBMS (Database Management System), che deve assicurare la restituzione delle informazioni ricercate dai suoi client e disponibili nel DB.

«**Web Server**»: un server Web memorizza e distribuisce contenuti Web statici, come testi, immagini e video principalmente in risposta a richieste HTTP (Hypertext Transfer Protocol) provenienti da un browser web (e.g. Chrome, Firefox). In altre parole, un server web ospita pagine Web e, sfruttando un protocollo di comunicazione, consente a un "client" remoto (sistema o programma) di accedere al materiale in esso conservato. La maggior parte dei siti Web e delle applicazioni Web sono tuttavia interattivi e richiedono un Application Server che integra le funzionalità di un server Web supportando la generazione dinamica di contenuti, la logica delle applicazioni e l'integrazione con varie risorse. Pertanto, un server Web è una tecnologia che ospita il codice e i dati di un sito Web. Quando inserisci un URL nel tuo browser, l'URL è in realtà l'identificatore dell'indirizzo del server Web.

«**Database Back up**»: il server di backup è un sistema software che esegue la copia di file o database fisici o virtuali in uno spazio di archiviazione secondario per la conservazione e ripristino in caso di corruzione dei dati, guasti hardware, hacking doloso o altri eventi imprevisti. Il backup, quindi, è un processo di acquisizione e sincronizzazione di uno snapshot o istantanea dei dati che può essere utilizzata per ripristinare i dati in caso di disastro. Tradizionalmente, questo consiste in backup completi occasionali (tutti i dati vengono copiati) e backup incrementali regolari, spesso notturni, che copiano solo i dati modificati dal backup precedente.



Appendice 2 – Requisiti Generali di Ammissibilità

1. Requisiti da possedere alla Data della Domanda

- a. Possedere una situazione di regolarità contributiva attestata tramite **DURC**. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova secondo quanto previsto nella normativa di riferimento, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti.
- b. Possedere, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastofale), in corso di validità.

2. Requisiti da possedere alla Data della Domanda e da mantenere fino alla Data di Concessione

- a. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposto a fallimento o, a partire dal 16 maggio 2022, a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D.lgs. 36/2023.
- b. Non essere escluso dall'accesso agli incentivi ai sensi dell'articolo 16 (3) del **Codice degli Incentivi** (D. Lgs. 27 novembre 2025, n. 184) per effetto di una decadenza accertata per effetto di una delocalizzazione fuori dagli Stati Appartenenti allo Spazio Economico Europeo di cui al comma 1 (b) del medesimo articolo.

3. Requisiti da possedere alla Data della Domanda e da mantenere fino alla data di erogazione

- a. Non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, vale a dire:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di **Proponente** e **Beneficiario**, a titolo esemplificativo si tratta di:

Cofinanziato
dall'Unione europeaREGIONE
LAZIO

- i. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente o Beneficiario** è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- ii. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente o Beneficiario** è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- iii. tutti i soci accomandati e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Proponente o Beneficiario** è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- iv. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, se il **Proponente o Beneficiario** è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio sia a sua volta una persona giuridica sono soggetti di cui all'art. 94 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima;
- v. l'amministratore di fatto in tutte le suddette ipotesi.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il **Legale Rappresentante** di ogni singolo **Proponente o Beneficiario** potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera, sottoscrivendo tale dichiarazione con **Firma Digitale**, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 rilevanti per il **Proponente o Beneficiario**.

- b. Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- c. Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti.
- d. Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Lazio e Lazio Innova SpA, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il **Proponente o Beneficiario**.
- e. Osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano e regionale in materia di: (i) disciplina sulla e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ii) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale e (vi) tutela dell'ambiente. Si rammentano in particolare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii.

4. Requisiti da possedere alla Data di Concessione

- a. Possedere, la polizza assicurativa prescritta dall'art. 1, commi 101-111 della legge 213/2023 (cd. polizza catastofale), in corso di validità.



Appendice 3 – Informativa Privacy

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Trattamento dei dati per l'accesso agli aiuti per lo sviluppo economico concessi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027

Gentile cittadino/a,

nel rispetto del principio di trasparenza previsto dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali ("RGPD", anche cd. "GDPR"), con questa informativa la Giunta Regionale del Lazio (in seguito anche il "Titolare" del trattamento) Le fornisce notizie sulle modalità con le quali vengono trattati informazioni e dati che riguardano la sua persona (di seguito anche "interessato").

Si descrivono pertanto le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali degli interessati al fine di accedere agli aiuti per lo sviluppo economico concessi dalla Regione Lazio nell'ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027 in forma di contributi a fondo perduto.

La Regione Lazio è impegnata a proteggere e a salvaguardare qualsiasi dato personale; agisce nell'interesse delle persone trattando i loro dati con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la loro riservatezza ed i loro diritti. Per queste ragioni Le fornisce i recapiti necessari per contattare il Titolare o il DPO in caso di domande sui suoi dati personali.

	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito: - telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500 - modulo di contatto disponibile alla seguente url: https://scriviurpnur.regione.lazio.it/ - e-mail: urp@regione.lazio.it - PEC: urp@pec.regione.lazio.it
	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI ("DPO") La Regione Lazio ha incaricato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), più comunemente conosciuto con l'acronimo inglese "DPO" (Data Protection Officer), che è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it.
	CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI • Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza) • Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, pec, numero di telefono fisso o mobile) • Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...) • Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...) • Dati relativi al rapporto di collaborazione con l'impresa partecipante all'Avviso; • Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...) • Dati relativi all'ubicazione • Dati giudiziari del Legale Rappresentante dell'impresa partecipante all'Avviso, nonché dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (art. 10 RGDP) • Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
	LIBERTA' O OBBLIGO DI FORNIRE I DATI E CONSEGUENZE Il conferimento dei dati personali sopra indicati è necessario per la partecipazione all'avviso e la conseguente eventuale concessione del contributo richiesto. La mancata indicazione dei dati personali necessari preclude pertanto per la partecipazione



	all'avviso e la conseguente eventuale concessione del contributo richiesto.	
	FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO	
	FINALITÀ	BASE GIURIDICA
	1. concessione di contributi a fondo perduto sulla base di attività istruttoria preliminare alla concessione dell'agevolazione, ivi compresa la verifica dell'assenza delle cause ostative inerenti all'eventuale sussistenza di condanne penali, reati e misure di sicurezza che comportano la sospensione della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione o ricevere benefici pubblici; 2. per le attività di controllo degli adempimenti prescritti dalla procedura, ante e post la concessione della sovvenzione e per la conseguente certificazione della spesa alla Commissione europea.	- Art. 6, paragrafo 1, lett. e) (interesse pubblico) e par. 3, lett. a) (diritto dell'Unione) e b) (diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento) del RGDP; - DGR 950/2022 (PR FESR) - Avviso "Voucher Digitalizzazione PMI II Edizione 2025" di cui la presente Informativa costituisce l'appendice 3 - Art. 6, paragrafo 1 lettera c) (obbligo legale) del RGPD correlato con gli artt. 94-97 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Art. 67 del D. Lgs. 159/2011 - Art. 94 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - Art. 10 GDPR e 2-octies Cod. Privacy per il trattamento dei dati giudiziari - Art. 6, paragrafo 1, lett. c) e e) (interesse pubblico) e par. 3, lett. a) (diritto dell'Unione) e b) (diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento) del RGDP; - Art. 69 e ss. Regolamento (UE) 1060/2021 - Regolamento (UE) 2831/2023 "de minimis"
	PERIODO DI CONSERVAZIONE	
	Salva la necessità di conservazione ulteriore in caso di contenzioso legale ed esigenze difensive sino al passaggio in giudicato della sentenza, i dati trattati sono conservati: - per la finalità di cui al n. 1 per un periodo pari a 10 anni per esigenze contrattuali relative alla gestione dell'Avviso pubblicato sul BUR Lazio, e per le stesse tempistiche relative all'ultima erogazione del contributo previsto dall'Avviso, nel rispetto degli adempimenti fiscali ai sensi dell'art. 2220 c.c. I dati possono essere conservati per periodi più lunghi ove stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di conservazione e archiviazione documentale per la Pubblica Amministrazione; - per le finalità di cui al n. 2 per un periodo pari a 10 anni per consentire alla Commissione Europea di controllare la conformità al Trattato degli aiuti di Stato concessi alle imprese dagli Stati membri. A tal fine sono anche conservati i registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni previste per concedere, erogare e mantenere il diritto a fruire dell'aiuto di Stato. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato erogato integralmente l'aiuto di Stato concesso. In ogni caso, in ossequio al principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lett. e) del RGPD), i suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Verrà verificata costantemente l'adeguatezza, la pertinenza e l'indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione, all'incarico o al servizio in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. Pertanto, anche a seguito di verifiche, le informazioni e i dati che risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione a norma di legge del documento che li contiene.	



	DESTINATARI Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, in maniera manuale/cartacea, con procedure anche informatizzate e con l'intervento umano, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. L'elenco dei destinatari, riportato nel registro delle attività di trattamento, è mantenuto aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante per la Privacy. I soggetti che possono essere destinatari dei suoi dati personali sono i seguenti. – Responsabili del trattamento: il Titolare si avvale di Lazio Innova S.p.A., con sede in via Marco Aurelio 26/A – 00184 Roma, individuata con deliberazione del 30 novembre 2022, n.1114 dalla Giunta della Regione Lazio. Lazio Innova quale società in house della Regione Lazio, ha nominato un Dpo raggiungibile al seguente indirizzo: dpo@lazioinnova.it Dati di contatto: - e-mail privacy@lazioinnova.it mailto: - tel. 06.605160 I dati potranno essere trattati anche da ulteriori soggetti nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679. In ossequio all'art. 28 RGDP, si fa presente che tra le parti è stato stipulato specifico accordo relativo alla protezione dei dati anche in ossequio alle clausole contrattuali standard introdotte dalla Commissione Europea nel 2021, attraverso il quale il Titolare ha fornito istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti. Al fine di rispettare il RGDP e tutelare i diritti e le libertà delle persone, il Titolare ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti (conoscenza specialistica, esperienza, capacità e affidabilità) per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per la sicurezza di informazioni e dati personali e garantire la protezione degli interessati. Si fa altresì presente che la Regione Lazio acquisisce le specifiche informazioni, anche di carattere personale di coloro che accedono ai presenti avvisi, tramite la piattaforma Gecoweb Plus di proprietà di Lazio innova, quale responsabile del trattamento ex art. 28. Tramite la summenzionata piattaforma, nonché il sito www.lazioinnova.it e il sito www.lazioeuropa.it, sono gestiti i dati personali esclusivamente nello spazio Europeo nel rispetto delle misure di sicurezza rispondenti ai parametri previsti dal RGDP. – Autorizzati al trattamento: i suoi dati personali saranno trattati da persone interne all'organizzazione del Titolare (es. dirigenti, dipendenti e ausiliari, componenti degli organi di governo e di controllo) previamente individuati e nominati quali "Autorizzati" al trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta protezione dei dati personali. La possibilità di accedere ai dati è limitata ai soli soggetti effettivamente legittimati. Altre volte i suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti che li trattano in completa autonomia quali Commissione Europea, Corte dei Conti, ed ogni ulteriore organo Pubblico, per assicurare la corretta gestione degli avvisi e l'erogazione dei finanziamenti. In ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati o diffusi solo in adempimento a obblighi di legge o di regolamento o di atti amministrativi generali (es.: L. 241/1990; D.lgs. n. 33/2013; etc.)
	TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI (EXTRA UE) O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Non è intenzione del Titolare trasferire i suoi dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) o organizzazioni internazionali che possano pregiudicare il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal GDPR.



	In ogni caso, in considerazione degli obblighi di cui al capo V del GDPR, i trasferimenti internazionali saranno consentiti in presenza di una decisione di adeguatezza (cfr. https://www.garanteprivacy.it/temi/trasferimento-di-dati-all-estero).
	DIRITTI DEGLI INTERESSATI Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, in relazione ai suoi dati personali, nei casi previsti, Lei ha il diritto di: accedere e chiederne copia; richiedere la rettifica; richiedere la cancellazione; ottenere la limitazione del trattamento; opporsi al trattamento; portabilità ⁶; non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato. Per qualsiasi ulteriore informazione relativa al trattamento dei suoi dati personali, anche a seguito dell'aggiornamento della presente informativa, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal RGDP, non esiti a contattare il Titolare o il DPO.
	RECLAMI È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (rispettivamente ai sensi degli artt. 77 e 79 GDPR).

Icone realizzate da Osservatorio679 Lic CC BY

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Direttore della Direzione Regionale
Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca
n.q. di soggetto designato al trattamento dal Titolare
Tiziana Petucci

FINE INFORMATIVA

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO LA RINGRAZIA DELLA CONSULTAZIONE

⁶ Ai sensi dell'art. 20, par. 3, del RGDP: "Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento."

**REGIONE
LAZIO**

Appendice 4 – Specifiche degli Interventi che danno diritto al contributo

Premessa

Il presente documento definisce per ciascuna **Tipologia di Intervento** prevista dall'**Avviso**:

1. le caratteristiche specifiche che gli **Interventi** devono soddisfare per avere diritto al contributo, ferme restando le altre caratteristiche previste dall'**Avviso** anche per l'ammissibilità dell'intero **Progetto**;
2. gli elementi specifici che rendono il contributo previsto per l'**Intervento** non riconoscibile, ferme restando le altre cause di esclusione o revoca previste dall'**Avviso** anche per quanto riguarda l'intero contributo riconosciuto per la realizzazione del **Progetto** nel suo complesso;
3. i costi coperti dalla somma forfettaria riconosciuta ai sensi degli artt. 53 (1) (c) e 94 del RDC, vale a dire quelli che non sono compatibili con nessun altro **Aiuto** o finanziamento pubblico collegato al loro sostenimento da parte della **PMI Beneficiaria**.

A tal proposito si fa presente che il comma 6 dell'art. 5 del DL 13/2023 (convertito con modificazioni con la Legge 41/2023), stabilisce che *"A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso."*

Di conseguenza sulle fatture relative ai costi coperti dalla somma forfettaria, sebbene non siano da produrre a Lazio Innova ai sensi del procedimento amministrativo disciplinato dall'**Avviso**, deve essere apposto il **CUP** per obbligo di Legge.

Rileva inoltre il comma 7 del medesimo articolo 5 del DL 13/2023 che stabilisce che l'obbligo di apposizione del **CUP** si applica solo alle fatture emesse da soggetti stabiliti nel territorio italiano e, come chiarito anche dalla Ragioneria Generale dello Stato (circolare n. 1 del 8 gennaio 2025), non si applica alle fatture che sono state emesse prima dell'invio dell'**Atto di Impegno**, a condizione che la documentazione di rendicontazione consenta di ricondurre la spesa al **Progetto**, a titolo esemplificativo mediante indicazione dell'identificativo della domanda presentata e/o del titolo del **Progetto** e/o dell'**Avviso** sui documenti o su almeno uno dei documenti che venga espressamente richiamato negli altri. Nel caso tale riconducibilità non possa essere dimostrata e nel caso in cui il fornitore non abbia indicato il **CUP** nella fattura elettronica emessa successivamente alla trasmissione dell'Atto di Impegno, il Beneficiario deve procedere alla integrazione del CUP seguendo l'apposita procedura prevista nel provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 10 dicembre 2025.

A. Realizzazione della Diagnosi Digitale, completa delle sezioni ex ante e ex post

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

La **Diagnosi Digitale** consiste in una valutazione da parte di uno o più esperti oggettivamente qualificati, dell'effettivo stato di partenza (e di arrivo) dell'impresa in termini di adozione di tecnologie digitali. La diagnosi è da considerarsi lo strumento per valutare e individuare le tecnologie digitali da acquisire e implementare e per misurarne l'effettiva adozione.

La **Diagnosi Digitale** si articola in due momenti: il primo, ex ante che ha l'obiettivo di indirizzare e prioritizzare gli interventi di digitalizzazione da realizzare in linea con le aspettative e gli obiettivi di business dell'azienda. Il secondo, ex post, è lo strumento di verifica che accerta l'adeguatezza, la correttezza e la rispondenza degli interventi realizzati rispetto alle esigenze effettive dell'impresa.

La **Diagnosi Digitale** è agevolabile esclusivamente per le **Piccole Imprese** e per le **Medie Imprese** per le quali è obbligatoria.

La **Diagnosi Digitale** deve essere redatta in conformità con lo schema riportato nel modello 1 in allegato all'**Avviso** ed essere redatta e sottoscritta da un **Innovation Manager**, vale a dire un professionista:

- la cui figura professionale è certificata ai sensi della norma UNI 11814 quale Innovation Manager, Specialista dell'Innovazione o Tecnico dell'Innovazione, da un Organismo di certificazione del



personale accreditato da ACCREDIA⁷, o equivalente europeo, in accordo alla norma ISO/IEC 17024 per la norma UNI 11814, oppure

- iscritto all'“Albo degli esperti in innovazione tecnologica”, costituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto Direttoriale 31 agosto 2016 e successivamente aggiornato (l'Albo aggiornato è consultabile nel sito internet del Ministero www.mimit.gov.it), per il settore industriale prioritario numero 8 (Informatica e Telecomunicazioni).

Nel caso la **Diagnosi Digitale** riguardi in tutto o in parte l'Intervento **E. Cyber Security**, la parte riguardante tale intervento deve essere redatta e sottoscritta da un **Esperto in Cyber Security**, vale a dire un esperto in possesso di un'ideale certificazione in cybersecurity fra CISSP, CISA, CISM, SSCP o di altre certificazioni rilasciate da enti internazionali quale l'“ISC2” (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo non accreditate, come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza.

In ogni caso l'**Innovation Manager** e l'**Esperto in Cyber Security** devono essere indipendenti rispetto l'impresa **Proponente** e poi **Beneficiaria**, vale a dire che devono possedere i requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'art. 10 del D. Lgs. n.39 del 2010 e ss.mm.ii. come meglio declinati nella **DSAN** da rendersi ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000 contenuta nello schema di **Diagnosi Digitale** di cui al modello 1 in allegato all'**Avviso**.

L'**Innovation Manager** e l'**Esperto in Cyber Security** possono coincidere se in possesso di tutti i requisiti previsti per le due professionalità, in mancanza la **Diagnosi Digitale** deve essere realizzata e sottoscritta da due professionisti distinti, ciascuno per la parte di propria competenza, che soddisfino congiuntamente entrambi i requisiti.

I professionisti che hanno sottoscritto la **Diagnosi Digitale** sezione ex ante dovranno essere i medesimi che sottoscrivono la sezione ex-post, salvo cause di forza maggiore.

La **Diagnosi Digitale** deve essere redatta e sottoscritta, per la sezione ex ante, prima di avviare gli altri **Interventi** agevolati e al più tardi deve essere inviata a Lazio Innova entro e non oltre 40 giorni dalla data in cui Lazio Innova mette a disposizione del **Beneficiario** l'**Atto di Impegno**⁸. La **Diagnosi Digitale** sezione ex ante non deve essere obsoleta, vale a dire che deve risultare sottoscritta da non più di tre mesi prima della **Data della Domanda**. Resta inteso che se la **Diagnosi Digitale** è sottoscritta prima della **Data della Domanda**, gli altri **Interventi** (esclusa la **Diagnosi Digitale** medesima) devono essere avviati dopo la **Data della Domanda**.

La **Diagnosi Digitale** o, per le **Micro Imprese**, la **Relazione sulla Digitalizzazione** complete della sezione ex post deve essere allegata alla richiesta di erogazione da presentarsi a Lazio Innova al più tardi entro 6 mesi dalla **Data di Concessione** e quindi tali sezioni devono essere ovviamente redatte e sottoscritte prima di tale presentazione.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per la realizzazione della **Diagnosi Digitale** non è riconoscibile alle **Micro Imprese**. Queste sono tenute a presentare in allegato alla **Domanda** una **Relazione sulla Digitalizzazione** completa della sezione ex ante di autovalutazione resa dal proprio **Legale Rappresentante** in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**⁹.

Il contributo per la **Diagnosi Digitale** non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui la **Diagnosi Digitale** non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, la **Diagnosi Digitale** non è ammissibile se realizzata da professionisti che non abbiano i requisiti previsti per l'**Innovation Manager** (non è per esempio sufficiente essere un innovation manager ai sensi di

⁷ Tali figure professionali sono consultabili nell'apposito elenco pubblicato sul sito ACCREDIA che tuttavia non è esaustivo in quanto l'iscrizione nell'elenco non è obbligatoria.

⁸ Lazio Innova mette a disposizione dell'impresa **Beneficiaria** l'**Atto di Impegno** entro 5 giorni dalla **Data di Concessione**, vale a dire la data di pubblicazione sul **BUR Lazio** (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) del provvedimento di ammissione alla agevolazione.

⁹ I contenuti della **Diagnosi Digitale** e della **Relazione sulla Digitalizzazione** sono sostanzialmente simili. Fermo restando che la **Micro Impresa** non ha diritto ad ottenere al contributo previsto per la **Diagnosi Digitale**, nulla vieta che anche una **Micro Impresa** possa allegare alla **Domanda** una **Diagnosi Digitale** ex ante in luogo della **Relazione sulla Digitalizzazione** ex ante.



discipline ministeriali o essere ingegnere dell'informazione) o che non risultino indipendenti rispetto l'impresa **Proponente o Beneficiaria**

3. Tipologie di costi coperti dal contributo

La somma forfettaria per la **Diagnosi Digitale** copre le spese di consulenza (prestazione di servizi), ivi compresi eventuali costi accessori, direttamente riconducibili alla redazione della **Diagnosi Digitale** medesima.

È indifferente che tali spese siano state fatturate direttamente dal professionista quale lavoratore autonomo o da una società, purché anche essa terza e indipendente dall'impresa **Proponente e Beneficiaria**, a condizione che il professionista assuma direttamente la responsabilità di quanto attestato nella **Diagnosi Digitale**.

B. Acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività individuale (Digital Workplace)

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

L'**Avviso** sostiene l'adozione di software di utilizzo individuale che permettono tra l'altro modalità di lavoro flessibile, sia in azienda che da remoto, favorendo la collaborazione, comunicazione e produttività anche in contesti geografici distribuiti.

È possibile acquistare al massimo una **Digital Workplace** per addetto. Il numero degli addetti considerati è quello risultante al campo "Forza Aziendale" dalla "Attestazione della denuncia contributiva" emessa dall'INPS relativa al mese di luglio 2026. Nel caso di imprese che hanno dipendenti anche in altre regioni e che hanno esercitato l'opzione per l'accentramento della posizione INPS, il numero massimo di **Digital Workplace** agevolabili non può inoltre superare il numero di addetti nel Lazio risultante dal **Registro delle Imprese Italiano**, salvo diversa quantificazione attestata da idonea documentazione allegata alla **Domanda**.

L'acquisto per dare diritto al contributo deve riguardare tutte le seguenti cinque tipologie di software, sistemi e servizi:

- a. **software di produttività personale** che garantiscano adeguate prestazioni per il lavoro flessibile e remoto (e.g. suite office) e altri software di utilizzo personale quali antivirus personali o software di utilità di sistema;
- b. **sistemi di comunicazione digitale** quali software per video conferenze;
- c. almeno uno fra i seguenti **sistemi per la gestione condivisa dei documenti**:
 - software per l'archiviazione e la gestione documentale in cloud;
 - software per l'automazione dei flussi di lavoro documentali (e.g. software per la creazione dei processi di approvazione/revisione/pubblicazione documentale automatizzato, anche di carattere specifico per il settore merceologico);
 - piattaforme per la condivisione e la distribuzione dei contenuti interni;
- d. **software di firma digitale e di archiviazione a norma di legge**;
- e. **servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento** relativi a tutte le seguenti attività una tantum:
 - progettazione tecnica e configurazione della soluzione oggetto dell'Intervento;
 - verifica del corretto funzionamento della soluzione.

Tutte le cinque tipologie di software, sistemi e servizi devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente o Beneficiaria**.

La data di adozione è quella da cui decorre il diritto di utilizzare il software o il sistema e, come per tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale**, tale data deve essere successiva alla **Data della Domanda** o, se posteriore, successiva alla data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Come per tutti gli altri **Interventi** ciascuna delle tipologie di software, sistemi e servizi obbligatori e relative componenti obbligatorie, esclusi i soli servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** con natura una tantum, devono risultare acquistati per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità SaaS, IaaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.



Le cinque tipologie di software, sistemi e servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti e, ad esclusione dei servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** che devono essere prestati in modo unitario da un unico soggetto e, nel caso delle **Micro Imprese**, da un unico soggetto per tutti gli **Interventi**, il quale deve sottoscrivere la sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** da presentare in sede di richiesta di erogazione, attestando la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e installati, alle caratteristiche specifiche previste nella presente Appendice 4.

Tutti gli acquisti relativi alle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e le loro componenti obbligatorie devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo¹⁰ e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i software, sistemi e servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'**Avviso**.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per l'**Intervento B** "acquisto di nuove applicazioni integrate per la produttività (**Digital Workplace**)" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui l'**Intervento** non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per i **Digital Workplace**:

- per i quali non risultano perfezionato alla data di richiesta di erogazione del saldo, l'acquisto di anche una sola delle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e loro componenti obbligatorie,
- per i quali anche una sola delle quattro tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie che non hanno natura di servizi a tantum, risulti acquistata per un periodo inferiore a 36 mesi dalla data di attivazione;
- in cui ciascuna delle cinque tipologie di software o sistemi obbligatorie non risultino di nuova adozione, da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**. In particolare, non sono riconosciuti i contributi per i **Digital Workplace** in cui anche un solo acquisto relativo a una delle cinque tipologie di software o sistemi obbligatorie risulti un upgrade o un rinnovo di licenze software preesistenti.

3. Costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per ciascuna **Digital Workplace** copre le spese direttamente riconducibili alle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatori di cui alle lettere a), b), c), d) e e) del paragrafo 1, vale a dire i costi per l'acquisto, l'installazione e la manutenzione dei software in licenza e del canone di utilizzo di servizi cloud per la durata complessiva di 36 mesi dall'attivazione e le spese di consulenza (prestazione di servizi) relativi ai servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** aventi natura a tantum.

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

¹⁰ Si rammenta che la richiesta di erogazione deve essere prodotta, completa di allegati, entro 6 mesi dalla **Data di Concessione**, come stabilito all'articolo 7 dell'**Avviso**.



- per acquisto o noleggio di hardware compresi i pc fissi, i laptop, i tablet, gli smartphone e altri dispositivi individuali o loro componenti ed accessori (monitor, videocamere, altoparlanti, cuffie, altro) oggetto dell'**Intervento di Digital Workplace**;
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, sia personale (fisso o in mobilità) sia aziendale, compresa quella necessaria a rendere pienamente funzionale l'**Intervento di Digital Workplace**
- altre spese per consulenze e servizi, compresi i servizi professionali ICT diversi da quelli a supporto dell'**Intervento** definiti alla lettera d) del paragrafo 1;
- per l'addestramento e la formazione, compresa quella riguardante l'uso da parte dei propri dipendenti dei software e dei sistemi obbligatori previsti dall'**Intervento di Digital Workplace**.

L'importo della somma forfettaria risulta onnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi, potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici

C. Adozione di nuovi sistemi di Digital Commerce & Engagement

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

L'Avviso sostiene l'adozione di soluzioni digitali per le attività di marketing, commercializzazione, fidelizzazione e servizi di supporto post-vendita che permettono, principalmente, di espandere il portafoglio clienti delle imprese **Beneficiarie** e consentire ai loro clienti un accesso veloce e continuativo (h24) all'acquisto dei prodotti.

L'acquisto per dare diritto al contributo deve riguardare tutte le seguenti tre tipologie di servizi:

- acquisizione delle piattaforme**, con modalità IaaS/PaaS (sono escluse soluzioni basate su un pacchetto software erogato in modalità SaaS), necessari alla realizzazione ex novo o alla revisione integrale di canali digitali che rientrino in una o più delle seguenti tipologie:
 - piattaforme integrate di digital commerce comprensive di eventuali applicazioni aggiuntive (plugin/estensioni per pagamenti, personalizzazione etc.);
 - piattaforme per gestione di campagne pubblicitarie/promozionali sui canali digitali (Digital Marketing);
 - piattaforme di Digital Experience (per la gestione contenuti web e di personalizzazione) ai fini della condivisione di informazioni, servizi e supporto ai clienti / partner;
 - piattaforme di Analytics a supporto dell'analisi del digital commerce ed engagement;
 - piattaforme di supporto e gestione clienti personalizzate via Web, Mobile App, Social;
 - integrazione con piattaforme di terze parti (portali eCommerce o verticali di segmento);
 - integrazione con provider di logistica e distribuzione (per il miglioramento del tracciamento ed efficacia della distribuzione);
- acquisto e mantenimento del dominio internet con relativo certificato digitale SSL**;
- servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento** relativi a tutte le seguenti attività:
 - progettazione tecnica, configurazione e personalizzazione della soluzione e delle piattaforme (servizio una tantum);
 - verifica del corretto funzionamento della soluzione (servizio una tantum);
 - amministrazione e supporto specialistico per la durata complessiva di 36 mesi dalla data di avvio del servizio.

Tutte le tre tipologie di servizi devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**, oppure riguardare la sostituzione di soluzioni di **Digital Commerce and Engagement** che sono state realizzate da oltre tre anni dalla **Data della Domanda**

Come per tutti gli altri **Interventi** ciascuna delle tipologie di servizi obbligatorie e relative componenti obbligatorie, esclusi i soli servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** con natura una tantum, devono risultare acquistate per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità IaaS o PaaS, i relativi



contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione del servizio e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le tre tipologie di servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti e, ad esclusione dei servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** che devono essere prestati in modo unitario da un unico soggetto e, nel caso delle **Micro Imprese**, da un unico soggetto per tutti gli **Interventi** e che deve sottoscrivere la sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** da presentare in sede di richiesta di erogazione, attestando la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e installati, alle caratteristiche specifiche previste nella presente Appendice 4.

Tutti gli acquisti relativi alle tre tipologie di servizi obbligatori devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'**Avviso**.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per l'**Intervento C** "adozione di nuovi sistemi di **Digital Commerce & Engagement**" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui l'**Intervento** non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

Si evidenzia che non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per l'**Intervento di Digital Commerce & Engagement**:

- i cui servizi di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basati su pacchetto software erogato in modalità SaaS;
- i cui domini internet non hanno la certificazione digitale SSL;
- in cui ciascuna delle tre tipologie di servizi obbligatori di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 non risultino di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**, oppure sostituzione di soluzioni di **Digital Commerce and Engagement** che sono state realizzate da oltre tre anni dalla **Data della Domanda**. In particolare, non è riconosciuto il contributo per l'**Intervento di Digital Commerce & Engagement** in cui anche un solo acquisto relativo a una delle tre tipologie di servizi obbligatori risulti un mero rinnovo di servizi preesistenti;
- per i quali anche una sola delle tre tipologie di servizi obbligatori che non hanno natura di servizi una tantum, risulti acquistata per un periodo inferiore a 36 mesi dalla data di attivazione.

3. Tipologie di costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per l'**Intervento di Digital Commerce & Engagement** copre le spese direttamente riconducibili alle tre tipologie di servizi obbligatori di cui al paragrafo 1, vale a dire i costi per i canoni IaaS o PaaS relativi ad almeno una delle piattaforme di cui alla lettera a), l'acquisto e la manutenzione del dominio internet e della relativa certificazione digitale SSL (lettera b) e le spese di consulenza (prestazione di servizi) relativi ai servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** di cui alla lettera c).

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:



- per acquisto o noleggio di hardware compreso quello funzionale all'**Intervento** di **Digital Commerce & Engagement**;
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, compresi quelli necessari a rendere pienamente funzionale l'**Intervento** di **Digital Commerce & Engagement**
- per l'acquisto di "Ads" – ovvero costi pubblicitari corrisposti a piattaforme di digital advertising (es., Google Ads, Amazon, Facebook, etc.);
- per costi commissionali sui pagamenti elettronici;
- altre spese per consulenze e servizi, compresi i servizi professionali ICT diversi da quelli a supporto dell'**Intervento** definiti alla lettera c) del paragrafo 1, quali a titolo di esempio quelli per la realizzazione e l'acquisizione di testi e immagini, di natura legale e amministrativa e di marketing e pubblicità;
- per l'addestramento e la formazione, compresa quella riguardante l'uso da parte dei propri dipendenti delle soluzioni **Digital Commerce & Engagement** adottate.

L'importo della somma forfettaria risulta onnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi, potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici.

D. Migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server a cloud pubblico (Cloud Computing)

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

Il **Cloud Computing** è una modalità di elaborazione dei dati in cui funzionalità scalabili ed elastiche abilitate per l'IT vengono fornite come servizio a clienti esterni utilizzando tecnologie internet. L'utilizzo dei servizi di cloud pubblico genera tipi di economie di scala e condivisione delle risorse che possono ridurre i costi e aumentare le scelte delle tecnologie per le imprese che ne fanno ricorso.

L'**Avviso**, quindi, sostiene la migrazione di applicazioni aziendali su server di cloud pubblico, con l'obiettivo di espandere e modernizzare l'infrastruttura informatica esistente delle imprese **Beneficiarie**, attraverso l'adozione di tecnologie maggiormente efficienti, scalabili e sicure.

L'**Intervento** può essere realizzato da imprese di qualsiasi dimensione (**Micro Imprese**, **Piccole Imprese** o **Medie Imprese**), ma a condizione che la migrazione su cloud pubblico riguardino proprie applicazioni già utilizzate sui propri server locali (on-premises).

Come specificato agli articoli 1 e 5 dell'**Avviso** il contributo riguarda ogni migrazione su una delle seguenti **Virtual Machine**: **D.1 Application Server**, **D.2 Database Server**, **D.3 Web Server** e **D.4 Database Back Up**¹¹, sulla base del fabbisogno rilevato nella sezione ex ante della **Diagnosi Digitale** o, quando consentito, della Relazione Tecnica di Autovalutazione, che anche ai fini della determinazione dei contributi e del calcolo del punteggio per il criterio di selezione 3 "Articolazione del **Progetto**" sono da considerarsi **Interventi** distinti.

Il contributo previsto per la migrazione riguardante una delle 4 **Virtual Machine** previste dall'**Avviso** può essere riconosciuto una sola volta per ciascuna impresa **Beneficiaria**.

Per avere diritto al contributo ciascun **Intervento** agevolato deve riguardare per ciascuna **Virtual Machine** tutte le seguenti tre tipologie di servizi:

- a. **acquisizione dei servizi di cloud**, relativi alla o alle **Virtual Machine** oggetto del **Progetto**, relativi a tutti i seguenti 6 servizi¹²:

¹¹ Si vedano le relative definizioni in appendice 1 all'**Avviso** che fanno parte integrale e sostanziale del presente documento.

¹² I 6 servizi devono essere tutti facenti parte dell'acquisto, a meno che non risultino compatibili con le specifiche tipologie di **Virtual Machine** o con lo specifico fabbisogno dell'impresa **Beneficiaria**, e tale circostanza sia stata evidenziata e giustificata nella sezione ex ante della **Diagnosi Digitale** o, ove consentita, nella **Relazione sulla Digitalizzazione**.



- servizi di calcolo – creazione o migrazione di carichi di lavoro su infrastruttura public cloud (es. VMs, containers, serverless functions);
- servizi di archiviazione e database – creazione o migrazione di dati e archivi su infrastruttura public cloud (es., storage, Database, Data lake);
- servizi di gestione e amministrazione risorse cloud – creazione o migrazione di sistemi di gestione e amministrazione di risorse cloud (private e pubbliche);
- servizi di rete – creazione o migrazione di servizi di connettività, sicurezza e ottimizzazione per il cloud pubblico (es., load balancers, virtual private networks, virtual firewalls, gateways, WAN, etc.);
- servizi cloud di gestione identità e sicurezza – creazione o migrazione di servizi di gestione di sicurezza per il cloud pubblico;
- servizi di strumenti di sviluppo e test – creazione o migrazione di strumenti atti alla creazione di nuove applicazioni basate su componenti in public cloud;

b. **acquisto e manutenzione software di gestione e amministrazione in licenza o servizi cloud (SaaS);**

c. **servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento** relativi a tutte le seguenti attività¹³:

- progettazione e pianificazione della migrazione sul cloud pubblico (una tantum);
- progettazione tecnica dell'infrastruttura cloud di destinazione (una tantum);
- progettazione tecnica delle attività di migrazione applicativi e dati sull'infrastruttura di destinazione (una tantum);
- configurazione e personalizzazione delle soluzioni e corretta verifica di funzionamento (una tantum);
- attività di re-engineering e testing votate alla migrazione sull'infrastruttura cloud di destinazione (una tantum);
- validazione ed accettazione delle soluzioni da parte degli utenti o amministratori (una tantum);
- formazione ai dipendenti o collaboratori che usufruiscono del servizio di amministrazione infrastrutturale relative esclusivamente all'adozione e il corretto utilizzo delle tecnologie introdotte (una tantum);
- amministrazione e supporto specialistico per la durata complessiva di 36 mesi dalla data di avvio del servizio.

Tutte le tre tipologie di servizi devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**.

La data di adozione è quella da cui decorre il diritto di utilizzare la **Virtual Machine** e quindi il cloud pubblico e come per tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale**, tale data deve essere successiva alla **Data della Domanda** o, se posteriore, successiva alla data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Come per tutti gli altri **Interventi** ciascuna delle tre tipologie di servizi obbligatorie e relative componenti obbligatorie, esclusi i soli servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento con natura una tantum, devono risultare acquistate per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità SaaS, IaaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le tre tipologie di servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti e, ad esclusione dei servizi professionali ICT a supporto dell'Intervento che devono essere prestati in modo unitario da un unico soggetto e, nel caso delle **Micro Imprese**, da un unico soggetto per tutti gli **Interventi** e che deve sottoscrivere la sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** da presentare in sede di richiesta di erogazione, attestando la conformità delle caratteristiche specifiche dei prodotti, soluzioni e servizi dallo stesso forniti, configurati e installati, alle caratteristiche specifiche previste nella presente Appendice 4.

Tutti gli acquisti relativi alle tre tipologie di servizi obbligatori e le loro componenti obbligatorie devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

¹³ Tutte le attività devono essere comprese nel servizio, a meno che l'esclusione sia stata evidenziata e giustificata nella sezione ex ante della **Diagnosi Digitale** o, ove consentita, nella **Relazione sulla Digitalizzazione**.



Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente o Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'**Avviso**.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per ciascun **Intervento D** "Migrazione dell'infrastruttura esecutiva di applicazioni aziendali e relativi dati esistenti da server a cloud pubblico (**Cloud Computing**)" non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui ciascun **Intervento**, anche con riferimento alla migrazione relativa a una singola **Virtual Machine**, non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per i singoli **Interventi di Cloud Computing**:

- che non riguardano migrazioni su cloud pubblico di applicazioni aziendali già esistenti e utilizzate in precedenza sul server locale dell'impresa **Proponente o Beneficiaria** (on-premises). Sono pertanto escluse tra l'altro, le migrazioni riguardanti:
 - le applicazioni erogate già in cloud, ossia in modalità SaaS, IaaS o PaaS;
 - le applicazioni "Client", ovvero esclusivamente eseguite su dispositivi individuali e di produttività personale;
- che riguardano l'adozione di soluzioni di **Virtual Machine** differenti rispetto a quelle indicate nell'**Avviso (D.1. Application Server; D.2. Database Server; D.3. Web Server e D.4 Database Back up)**;
- per i quali anche una sola delle tre tipologie di servizi obbligatori che non hanno natura di servizi a tantum, risulti acquistata per un periodo inferiore a 36 mesi dalla data di attivazione.

3. Costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per ciascun **Intervento di Cloud Computing** copre le spese direttamente riconducibili alle tre tipologie di servizi obbligatori di cui al paragrafo 1, vale a dire i costi per i canoni dei servizi cloud di cui alla lettera a), l'acquisto e la manutenzione di software di gestione e amministrazione in licenza o servizi cloud erogati in modalità SaaS (lettera b) e le spese di consulenza (prestazione di servizi) relativi ai servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** di cui alla lettera c).

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

- per acquisto o noleggio di hardware;
- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, compresi quelli necessari a rendere pienamente funzionale il o gli **Interventi di Cloud Computing**;
- altre spese per consulenze e servizi, compresi i servizi professionali ICT diversi da quelli a supporto dell'**Intervento** definiti alla lettera c) del paragrafo 1;
- per l'addestramento e la formazione diversa dalla "formazione ai dipendenti o collaboratori che usufruiscono del servizio di amministrazione infrastrutturale relative esclusivamente all'adozione e il corretto utilizzo delle tecnologie introdotte" compresa tra i servizi professionali ICT a supporto dell'**Intervento** definiti alla lettera c) del paragrafo 1.

L'importo della somma forfettaria risulta omnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal



contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici.

E. Adozione di sistemi di Cyber Security

1. Caratteristiche specifiche da soddisfare per avere diritto al contributo

L'**Avviso** finanzia, esclusivamente alle **Piccole Imprese** e alle **Medie imprese**, l'attivazione di sistemi di sicurezza informatica ossia la realizzazione di un intervento per la protezione delle risorse informatiche aziendali.

I sottoinsiemi della "sicurezza informatica" (**Cyber Security**) includono la sicurezza IT, la sicurezza IoT (Internet of Things), la sicurezza delle informazioni e la sicurezza OT (Operational Technology).

Per avere diritto al contributo l'**Intervento** agevolato deve riguardare l'adozione di almeno una delle seguenti 8 soluzioni di **Cyber Security**.

- **Sistemi e servizi per la gestione delle identità e degli accessi:** permettono la creazione e gestione degli account utente, la gestione delle password e l'amministrazione dell'accesso degli utenti alle risorse aziendali. Inoltre, permettono l'integrazione di directory, Single Sign-On, Active Directory, servizi di accesso da remoto, autenticazione forte o a più fattori / a due fattori / a tre fattori, servizi di autenticazione basati sui token hard e soft, infrastruttura a chiave pubblica e servizi di tipo federativo, gestione degli utenti privilegiati, governo dell'identità e degli accessi (compresi i processi per l'accesso degli utenti certificazione /ricertificazione, attestazione, audit di accesso alle applicazioni, ecc.) e servizi di identità basati su cloud (ad esempio IDaaS).
- **Sistemi e servizi per la sicurezza della rete aziendale:** forniscono protezione della rete aziendale attraverso la limitazione del traffico di rete, in base a un insieme di regole definite. La sicurezza di rete fornisce protezione nei punti chiave di ingresso e di uscita sotto forma di perimetri, segmenti e zone, in genere definiti e applicati attraverso l'amministrazione di firewall e gateways, firewall di accesso wireless/RASP, rilevamento delle intrusioni di rete e prevenzione, concentratori di rete privata virtuale, moduli di sicurezza hardware, proxy server, e-mail e/o gateway Web sicuri, appliance unificate per la gestione delle minacce, servizi di controllo dell'accesso alla rete, servizi protezione da attacchi di tipo Denial of Service distribuiti e servizi di prevenzione. Software e servizi di VPN che garantiscono l'accesso sicuro e privato alla rete aziendale da connessione internet.
- **Sistemi e servizi per la sicurezza degli endpoint:** Servizi di sicurezza per la gestione centralizzata e il supporto della protezione di tutti i dispositivi come desktop, server, laptop e dispositivi mobili che gli utenti sfruttano per accedere ai dati e alle informazioni aziendali. Ad esempio, includono, in genere, software aziendale antivirus/anti-spyware/anti-malware su PC e server, gestione dei dispositivi mobili, crittografia e gestione dei dispositivi, host rilevamento e prevenzione delle intrusioni, protezione basata su hardware (ad es. firewall personali), software avanzato anti-malware e di rilevamento delle minacce e anche qualsiasi sicurezza fisica controllo in atto per queste risorse (ad es. serrature/accesso ad edifici).
- **Sistemi e servizi per la sicurezza dei dati:** include l'individuazione e la classificazione dei dati, crittografia/decriptografia dei dati "inattivi", "in movimento" o "in uso" (inclusi endpoint e crittografia/decriptografia dei dati di archiviazione in blocco), gestione del ciclo di vita dei certificati digitali per servizi basati sulla firma digitale, tecniche di applicazione della privacy (mascheramento dei dati), tecniche di audit e protezione del database, servizi di prevenzione della perdita di dati e dati servizi di distruzione e rimozione e cancellazione.
- **Sistemi e servizi per la gestione delle vulnerabilità:** servizi che analizzano le reti aziendali (intervalli IP) e stabiliscono lo stato e il trend di vulnerabilità di dispositivi, applicazioni e database; identificano e riportano sulla configurazione di sicurezza degli asset IT; identificano asset IT non gestiti; supportano specifici report di compliance e controlli della conformità; supportano l'identificazione del rischio e la prioritizzazione delle azioni di bonifica. In particolare, favoriscono la bonifica attraverso la scansione (tramite agenti residenti su dispositivi collegati alla rete) di tutte le applicazioni o dispositivi di destinazione interni ed esterni per le vulnerabilità e successivo aggiornamento delle patch. Questi servizi includono, test di penetrazione periodici, valutazioni delle vulnerabilità, individuazione automatica delle risorse, generazione di report di conformità sullo stato delle patch e sulla vulnerabilità, monitoraggio delle vulnerabilità e raccolta ticket di supporto.



- **Sistemi e servizi di security analytics:** un insieme di servizi forniti da un centro operativo di sicurezza (SOC) o da una funzione equivalente che offre, tramite specialisti della sicurezza per sistemi informativi aziendali (siti web, applicazioni, banche dati, data center e server, reti, desktop e altri endpoint), servizi di monitoraggio, difesa e i piani d'azione elaborati per contrastare eventuali eventi indesiderati rilevati. I servizi tipici di analisi della sicurezza includono: raccolta, monitoraggio e gestione di incidenti di sicurezza e registri eventi (SIEM), conservazione e analisi dei log gestiti, analisi del comportamento degli utenti (UBA), intelligence sulle minacce servizi, servizi di rilevamento e risposta alle frodi, analisi forense digitale e servizi di risposta agli incidenti informatici.
- **Sistemi e servizi per application security:** l'identificazione dei difetti di sicurezza nella progettazione, sviluppo, distribuzione, aggiornamento o manutenzione delle applicazioni attraverso tecniche di qualità del codice come analisi e test black box, health-check, l'utilizzo di tecniche statiche e dinamiche di test di applicazioni e applicazione framework di sicurezza, e/o tramite offuscamento dei dati, filtraggio e mascheramento, pratiche di programmazione sicura e analisi della composizione del software (SCA), ecc.
- **Sistemi e servizi per la gestione del rischio e della compliance:** la governance della sicurezza comprende lo sviluppo e il mantenimento di politiche di sicurezza, standard e procedure, la comunicazione dei valori aziendali, la cultura e i principi, strategia e organizzazione della sicurezza, formazione e sensibilizzazione, documentazione e guida, piani di comunicazione, metriche del servizio di sicurezza, audit e supervisione della conformità, gestione finanziaria dei servizi di sicurezza, gestione dei fornitori di sicurezza, obblighi PMO di sicurezza ecc.. La gestione del rischio è definita come la funzione dedicata a garantire che i controlli siano progettati e implementati per mitigare i vari rischi associati con risorse IT (inclusi dati), infrastruttura e processi. Include attività come audit IT periodici e annuali (non normativi), valutazione del rischio / monitoraggio, gestione dei problemi e monitoraggio delle azioni, nonché lo sviluppo e l'esecuzione di piani di bonifica. La gestione della compliance è il processo di identificazione, gestione e reporting delle attività di compliance relative alla compliance organizzativa, commerciale e normativa. I requisiti di conformità possono essere derivati da direttive interne, procedure e requisiti, o da leggi, regolamenti, norme esterne e accordi contrattuali (es. GDPR).

Poiché l'Intervento E. **Cyber Security** è riservato esclusivamente alle **Piccole Imprese** e alle **Medie imprese** esso deve risultare definito nella sezione ex ante della **Diagnosi Digitale** (obbligatoria per le imprese di queste dimensioni). Come meglio illustrato con riferimento all'**Intervento A. Diagnosi Digitale** la parte riguardante tale **Intervento E.** deve essere redatta e sottoscritta da un **Esperto in Cyber Security**, vale a dire un esperto in possesso di un'ideale certificazione in cybersecurity fra CISSP, CISA, CISM, SSCP o di altre certificazioni rilasciate da enti internazionali quale l'"ISC2" (international information systems security certifications consortium). Non sono considerate idonee le certificazioni relative a corsi di formazione di altro tipo non accreditate, come organizzazioni di professionisti della cybersicurezza.

Per avere diritto al contributo ciascun **Intervento** agevolato deve in ogni caso riguardare, inoltre, tutte le seguenti tre tipologie di hardware, sistemi e servizi:

- a. **Acquisto o noleggio di dispositivi hardware** associati all'erogazione delle funzionalità di **Cyber Security** quali a titolo esemplificativo e non esaustivo¹⁴:
 - Firewalls
 - Gateways
 - Intrusion Protection Systems
 - VPN gateways
 - Hardware per Backup and Recovery o altro hardware per l'erogazione di continuità di business (Business Continuity/Disaster Recovery)
 - Hardware authentication modules (es., smartcards e relativi lettori)
- b. **Acquisto e manutenzione software in licenza o canone di utilizzo per i servizi cloud** associati all'Intervento;
- c. **Acquisizione di servizi di sicurezza gestita (outsourcing)** associati all'Intervento.

¹⁴ Le componenti hardware di cui alla lettera a) devono fare parte dell'Intervento ove compatibili con la soluzione adottata.



Tutte le tre tipologie di hardware, sistemi e servizi obbligatori, e delle loro componenti, devono risultare di nuova adozione da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria**.

La data di adozione è quella dell'acquisto dell'hardware o quella da cui decorre il diritto di utilizzare il sistema o il servizio e come per tutti gli **Interventi** ad eccezione della **Diagnosi Digitale**, tale data deve essere successiva alla **Data della Domanda** o, se posteriore, successiva alla data di sottoscrizione della **Diagnosi Digitale** ex ante.

Come per tutti gli altri **Interventi** ciascuna delle tipologie di hardware, sistemi e servizi obbligatori e relative componenti obbligatorie, devono risultare acquistati per almeno 3 anni dalla data di attivazione. Nel caso di uso di software, sistemi e servizi utilizzati a fronte di canoni o corrispettivi periodici, quali quelli acquistati in modalità SaaS, IaaS o PaaS, i relativi contratti devono coprire almeno 36 mesi dalla data di attivazione e devono essere tempo per tempo regolarmente onorati.

Le tre tipologie di hardware, sistemi e servizi, come anche le loro componenti, possono essere oggetto di un unico contratto o di più contratti.

Tutti gli acquisti relativi alle cinque tipologie di software, sistemi e servizi obbligatorie e le loro componenti obbligatorie devono risultare contrattualizzati alla data di richiesta di erogazione del saldo e a tale data devono risultare onorati i relativi contratti con regolare fatturazione e pagamento dei corrispettivi maturati secondo le previsioni contrattuali.

Tali circostanze (contrattualizzazione e regolare adempimento degli obblighi contrattuali) devono essere accertate nella documentazione da allegare alla richiesta di erogazione, vale a dire nella sezione ex post della **Diagnosi Digitale** redatta in conformità al modello 1 in allegato all'**Avviso** o, nel caso delle **Micro Imprese**, nella sezione ex post della **Relazione sulla Digitalizzazione** redatta in conformità al modello 2 in allegato all'**Avviso**.

Resta fermo che i software, sistemi e servizi obbligatori devono risultare acquistati da parte dell'impresa **Proponente** o **Beneficiaria** e strumentali alla sua attività imprenditoriale, nel pieno rispetto delle norme applicabili anche di natura civilistica e fiscale e, anche ove installati su pc o altri dispositivi di proprietà dei dipendenti.

Le autorità preposte ai controlli potranno verificare, anche successivamente alla erogazione del saldo, il mantenimento delle condizioni che danno diritto a fruire del contributo con conseguente revoca e restituzione dei contributi indebitamente fruiti nei casi previsti dall'articolo 8 dell'**Avviso**.

2. Elementi specifici che rendono il contributo non riconoscibile

Il contributo per l'**Intervento E "Adozione di sistemi di Cyber Security"** non può essere concesso, se già concesso deve essere revocato e se erogato deve essere restituito in tutti i casi in cui l'**Intervento** non risulti conforme alle caratteristiche specifiche di cui al precedente paragrafo 1.

In particolare, non sono riconoscibili, tra l'altro, i contributi per l'**Intervento di Cyber Security**:

- alle **Micro Imprese**;
- che riguardano soluzioni, servizi e sistemi di sicurezza già installati.

3. Costi coperti dal contributo

La somma forfettaria riconosciuta per l'**Intervento di Cyber Security** copre le spese direttamente riconducibili alle tre tipologie di hardware, sistemi e servizi obbligatori di cui al paragrafo 1, vale a dire i costi per l'acquisto o noleggio di dispositivi hardware di cui alla lettera a), per l'acquisto e la manutenzione del software in licenza o per il canone di utilizzo dei servizi cloud di cui alla lettera b) e per la prestazione dei servizi di sicurezza gestita (outsourcing) di cui alla lettera c).

Ne consegue che possono essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici altre spese e costi non coperti dalla somma forfettaria, quali a titolo di esempio:

- per l'acquisto di sistemi per la protezione di dispositivi individuali (e.g. antivirus, backup), a meno che non siano ricompresi in un **Intervento B. Digital Workplace** agevolato;
- per acquisto o noleggio di hardware diverso da quello previsto alla lettera a) del paragrafo 1;



- per investimenti e servizi relativi alla connettività di rete, compresi quelli necessari a rendere pienamente funzionale l'**Intervento di Cyber Security**;
- altre spese per software, sistemi e servizi, diversi da quelli per l'acquisto e la manutenzione del software in licenza o per il canone di utilizzo dei servizi cloud di cui alla lettera b) del paragrafo 1 e per la prestazione dei servizi di sicurezza gestita (outsourcing) di cui alla successiva lettera c);
- per l'addestramento e la formazione, compresa quella riguardante l'uso da parte dei propri dipendenti delle soluzioni **di Cyber Security** adottate.

L'importo della somma forfettaria risulta onnicomprensivo per l'intero ammontare dei costi coperti dal contributo ed è stato calcolato su un orizzonte temporale di 36 mesi. Anche le tipologie di costi coperti dal contributo se e nella misura in cui sono di competenza dei periodi successivi, potranno pertanto essere oggetto di altri **Aiuti** o finanziamenti pubblici.